

affaritaliani.it



Il primo quotidiano digitale, dal 1996

DA "IL CRUSCOTTO" A "CODICE DELLA CRISI"

SECONDA RACCOLTA DEGLI ARTICOLI PUBBLICATI

26 MARZO 2020 / 25 MARZO 2021

www.affaritaliani.it blog: codice della crisi



Vignetta: Arch. Davide CHIONNA

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 1 marzo 2021

Il cruscotto - Codice della crisi:

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1



CODICE DELLA CRISI:

SEI ADEGUATO?????????????

Angelo Andriulo

Le molteplici e confusionarie novità legislative di questo ultimo anno hanno creato nelle coscienze degli operatori economici un tale avvillimento che, in alcuni casi, è sfociato in una depressione morale e psichica.

Tra i tanti quesiti che vengono sottoposti alla mia attenzione uno in particolare si ripete con maggiore assiduità: **"il significato di adeguatezza"** previsto dall'art. 2086 c.c. così come modificato dall'art. 375 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).

In tutti gli altri articoli da me editi, la vignetta di riferimento ha rappresentato una sorta di ironia relativamente l'argomento in trattazione, oggi, invece, voglio partire dalla vignetta per giungere al tema in questione.



L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società che amministri è adeguato?

(La domanda è rivolta ad ogni amministratore di società)

Per memoria: art. 375 CCII:

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».
2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Giova ricordare che il concetto di "adeguatezza" non è stato definito dal legislatore e la norma si limita a individuare dei criteri di massima tenendo come riferimento la natura e le dimensioni dell'impresa senza che vengono rappresentati modelli specifici.

Già prima del CCII particolari settori quali "la sicurezza sul lavoro, l'ambiente, il riciclaggio, particolari reati, ecc." erano disciplinati da apposite norme a tutela dei soci e dei creditori, ora, invece, la disposizione coinvolge nel suo insieme l'assetto ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE.

In parole povere le misure da adottare sono lasciate alla discrezionalità dell'organo amministrativo senza che nessuno possa interferire su tale discrezionalità (a parte i casi previsti dalla legge) ma, se a consuntivo la società dovesse subire un danno, la discrezionalità in argomento si ritorce contro lo stesso organo amministrativo.

Come ho già fatto in passato, ho sentito il dovere di acquisire l'autorevole e indiscusso pensiero del Dr. Sandro SPELLA da Pescara, "Dottore Commercialista e Revisore legale – relatore in materia di collegi sindacali e di revisore di enti pubblici e privati nonché di organi di revisione degli enti locali e di modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs nr. 231/01 – docente IPSOA" (già ospite di questo blog), profondo conoscitore dell'argomento in trattazione al quale potete anche rivolgere i Vostri dubbi: sandro.spella@studiospella.com

D - Gent.mo dr Sandro Spella, l'art. 2086 del codice civile obbliga gli imprenditori sia che operino in forma societaria sia in forma collettiva ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Cosa dobbiamo intendere per "adeguato"?

R - Se cercassimo in un dizionario il significato del termine adeguato, esso ci direbbe che è un sostantivo maschile con il quale si indica, in contabilità, una prestazione equivalente a un insieme di più prestazioni, ma è anche un aggettivo con il significato di proporzionato, conveniente, giusto, conforme

alle necessità, adatto a determinate esigenze o situazioni. Orbene, è proprio in quest'ultima accezione che deve intendersi il termine adeguato nell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. In altre parole, il sistema organizzativo, amministrativo e contabile di un'impresa deve essere adatto alle esigenze dell'impresa stessa.

D - Come si può capire quando il sistema organizzativo amministrativo e contabile di un'impresa è adatto alle esigenze dell'impresa stessa?

R - *Provi ad immaginare di essere un amministratore e se risponde positivamente a queste domande è già sulla buona strada. Ha un progetto o un programma di quello che desidera vendere o produrre nei prossimi 12 mesi? Ha illustrato e condiviso con i suoi collaboratori il progetto? Ha impartito ordini o disposizioni su come svolgere il programma? Vi è qualcuno che monitora l'andamento per rilevare gli scostamenti? Ha messo su un sistema o un team per valutare gli scostamenti ed elaborare un piano B? Soprattutto, riesce ad ottenere tutte le informazioni per elaborare, monitorare e valutare l'andamento di un suo progetto?*

D - Allora basta avere un progetto per essere adeguati!

R - *No, quello è presente presso la gran parte degli imprenditori. Bisogna ottenere le informazioni per elaborare il progetto, per monitorarlo e per correggerlo in caso di necessità. Quando un aereo decolla ha già definito il piano di volo, il velivolo ha un assetto adeguato per giungere a destinazione e quando esso è in volo fornisce ai piloti tutte le informazioni per monitorare il viaggio e capire se si è nella giusta direzione. Se poi ci si avvicina ad una zona nuvolosa la si conosce in tempo per evitarla o per affrontarla. Questo significa avere un adeguato assetto. In assenza, si decolla ma non si sa se si atterra!*

Grazie molte.

CONCLUSIONI

La mancanza di specifiche definizioni per i piccoli operatori, già vessati dall'attuale situazione economica finanziaria quale conseguenza della pandemia in corso, potrebbe spingere gli stessi amministratori a agire facendo "economia" e ciò può rappresentare, a consuntivo, nocumento per l'azienda.

Non ho mai sopportato chi ragiona col senno di poi, come fa il nostro legislatore.

Tutto è bene quel che finisce bene, se invece poi finisce male

Una riflessione è doverosa: "Per definizione l'uomo non è perfetto, consequenzialmente, anche le decisioni prese dallo stesso sono affette dalla medesima *malattia ereditaria*."

E' auspicabile che vengano definite delle linee guida, almeno per le PMI, affinché queste ultime non si trovino, in caso di crisi, a vedere soccombere il proprio organo amministrativo alle conseguenze ex art. 378 CCII (*responsabilità degli amministratori*).

Per questo motivo invito tutti gli operatori interessati (o i loro consulenti) ad affrontare l'argomento, anche perché la norma è in vigore sin dal 16 marzo 2019, facendo presente che, per i lettori di questo blog, è stato istituito presso il mio indirizzo un team al quale Vi potete rivolgere e, sottoponendoVi ad uno specifico test, misurare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Vs azienda.

Potete inviare i Vostri quesiti a: **angelo@andriuloweb.it**

IL CRUSCOTTO

Mercoledì 17 febbraio 2021

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



SOVRAINDEBITAMENTO:

IL CONSUMATORE

Angelo Andriulo

5

Con l'articolo odierno continua l'analisi delle modifiche apportate dal D. L. 28/10/20 convertito con la legge nr. 176 del 18/12/20 alla legge 27 gennaio 2012 nr. 3.

Il 18 gennaio u. s. ho scritto sul "**DEBITORE INCAPIENTE**"

https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/debitore-incapiente-717158.html?refresh_ce

mentre con il 1 febbraio u. s. sul "**SOVRAINDEBITAMENTO FAMILIARE**"

https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/sovraindebitamento-familiare-720175.html?refresh_ce

Un'altra importante modifica riguarda la definizione della figura del "*consumatore*" - art. 6 comma 2 lett. b):

"Per consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (società in nome collettivo), IV (società in accomandita semplice) e VI (società in accomandita per azioni) del titolo quinto del libro quinto del codice civile (delle società), per i debiti estranei a quelli sociali."

Per meglio comprendere la portata della norma è necessario precisare che la legge 3/12 contempla due tipologie di soggetti sovraindebitati:

- consumatore
- debitore

Poiché la procedura riservata al "*consumatore*" per ottenere l'*esdebitazione*" è diversa da quella per il "*debitore*" è evidente che una precisa definizione delle due figure, permette di eliminare a monte ogni possibile di errore.



La lett. b) del 2° comma dell'art. 6 specifica che è definito "consumatore" colui che ha debiti che trovano la propria origine in operazioni estranee all'esercizio di una attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta nel momento in cui si presenta l'istanza di accesso alla procedura o anche in data anteriore.

E' anche chiarito che i soci delle società in nome collettivo, società in accomandita semplice società in accomandita per azioni e delle società, possono ricorrere alla procedura da sovraindebitamento nella veste di "consumatore" per i debiti estranei a quelli sociali, semprechè non abbiano debiti personali riconducibili ad alcuna delle attività innanzi indicati.

Attenzione però, se il socio innanzi citato, pur essendo privo di indebitamento aziendale/professionale ecc., partecipi ad una procedura da sovraindebitamento (*ex art. 7 bis - procedure familiari*) in cui un membro familiare eserciti una attività commerciale (o altro riconducibile direttamente e/o indirettamente ad attività soggetta a "partita iva") tutti i sovraindebitati in tale procedura non possono considerarsi "consumatori" e, quindi, sono assoggettabili alla norma prevista per il "debitore".

CONCLUSIONI

Anche questa modifica contribuisce a rendere più fruibile la procedura da sovraindebitamento e rappresenta, per chi ne ha diritto, un nuovo inizio della propria esistenza e quella dei propri familiari in un periodo in cui la crisi economica finanziaria sta creando enormi problemi di sopravvivenza.

Potete inviare i Vostri quesiti a angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 1 febbraio 2021

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



SOVRAINDEBITAMENTO FAMILIARE

Angelo Andriulo

7

Il D. L. 28/10/20 convertito con legge nr. 176 del 18/12/20 ha introdotto importanti modifiche alla legge 27 gennaio 2012 nr. 3 (già in applicazione).

La maggior parte delle variazioni in argomento sono già contemplate dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CII) che entrerà in vigore, salvo ulteriori slittamenti, il 1° settembre p. v..

Con l'articolo pubblicato il 18 gennaio scorso ho trattato una prima modifica dal titolo

"debitore incapiente"

https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/debitore-incapiente-717158.html?refresh_ce

L'argomento odierno vede interessato il nuovo art. 7/bis della legge 3/12 **"PROCEDURE FAMILIARI"**.



Grazie ad esso *"i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento"*.

Una condizione si rende necessaria e cioè che i membri della stessa famiglia siano *"conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*.

E' opportuno chiarire che, oltre al coniuge, *"si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76"*.

Il 3° comma dell'articolo in commento dispone che *"le masse attive e passive rimangono distinte"* – vale a dire che nella proposta di accordo o nel piano del consumatore dovranno essere elencate distintamente le masse attive e passive di ogni richiedente la procedura in questione, ancorché nel complesso formino una sola pratica.

Può anche accadere che ogni membro abbia presentato una propria domanda. In tal caso *"il Giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento."*

La competenza appartiene al Giudice adito per primo".

In un recente webinar mi è stato chiesto chi supporterà i costi relativi alla procedura in trattazione.

La mia opinione è la seguente.

Se la procedura familiare da sovraindebitamento nasce già come unica pratica, *"la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno"* – comma 5.

Per il compenso dell'advisor, per quanto non sia specificato dall'art. 7 bis, io ritengo che debba seguire lo stesso criterio.

Se, invece, gli iter procedurali nascono come singole procedure, con la riunione successiva, a mio avviso, i costi saranno rapportati all'entità dei debiti solo per la parte che vede le singole procedure riunite, mentre per tutto il resto saranno a carico di chi ha promosso le procedure medesime.

Mi è stato chiesto, altresì, quale sia il comportamento da adottare se tra i membri sovraindebitati della stessa famiglia ve ne sia qualcuno che non può essere considerato *"consumatore"*.

Il secondo periodo del 5° comma dell'articolo in esame dispone *"Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi"*.

CONCLUSIONI

Questa importante modifica alla legge 3/12 ha uniformato l'indirizzo dei Tribunali, in quanto vi era difformità di comportamento.

Alcuni accettavano già la presentazione in un'unica procedura riguardante sovraindebitati appartenenti allo stesso nucleo familiare, mentre altri applicavano rigidamente le disposizioni legislative.

E' cosa assurda pensare che debiti in comune tra i diversi membri della famiglia che devono essere soddisfatti con redditi familiari altrettanto comuni, possano rappresentare procedure singole.

Il legislatore aveva già disposto il trattamento della crisi familiare nel codice della crisi, ma visto l'attuale pandemia e lo slittamento al 1° settembre p. v. come data di "entrata in vigore", ha ritenuto opportuno anticiparne gli effetti intervenendo sulla legge 3/12.

La crisi familiare è stato ed è tuttora un argomento che non può essere trascurato.

Ho già attenzionato i lettori su questo argomento e riporto il link di un articolo attualissimo nel suo contenuto "**La famiglia e il codice della crisi e dell'insolvenza**" – occasione in cui importanti relatori delle ACLI esternarono il proprio pensiero sull'argomento.

<https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/come-orientarsi-nel-codice-della-crisi-insolvenza-664083.html>

potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 18 gennaio 2021

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



DEBITORE INCAPIENTE

Angelo Andriulo

10

L'art. 283 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) ha concesso al debitore incapiente il beneficio della esdebitazione purché trattasi di persona fisica e soprattutto "meritevole".

Visto che il citato articolo del CCII entrerà in vigore il 1° settembre p. v. e, considerata l'urgenza di porre rimedio a moltissime situazioni di sovraindebitamento creatasi per effetto della pandemia in atto, il legislatore ha creduto opportuno anticiparne gli effetti e così con l'art. 4 ter del D. L. 28/10/20 convertito con legge nr. 176 del 18/12/20 ha modificato la legge 27 gennaio 2012 nr. 3 attraverso l'aggiunzione dell'art. 14 quaterdecies *"Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del Giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiori al 10%. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati."*

La disposizione è abbastanza chiara.

D – chi può accedere a questa procedura?

R – esclusivamente il sovraindebitato persona fisica (sono esclusi i soggetti societari);

D – a quali condizioni?

R – le condizioni sono diverse:

- a. il soggetto in questione non deve avere nulla da offrire per il pagamento dei debiti, nemmeno in prospettiva futura;
- b. presenza di meritevolezza;

D – quale è il beneficio?

R – ottenere l'esdebitazione.

D – quante volte è possibile accedere a questa procedura?

R – solo una volta.

D – cosa succede se un soggetto ricorre per una seconda volta alla procedura in commento?

R – il Giudice dichiarerà l'inammissibilità (*ciò vuol dire che il gestore della crisi deve fare una indagine presso la cancelleria fallimentare del Tribunale competente per constatare se il sovraindebitato ha fatto ricorso alla procedura in esame*);

D – Se il sovraindebitato ha cambiato residenza, il gestore della crisi dovrà fare una indagine anche presso il precedente Tribunale competente per territorio?

R – a mio avviso sì, perché, altrimenti, il Giudice ultimo non saprebbe del precedente ricorso.

D – cosa succede se il sovraindebitato eredita nel corso dei quattro anni successivi all'esdebitazione?

R – se nei 4 anni successivi sopravvengono delle utilità (*eredità, lasciti, vincite ecc*) in misura non inferiori al 10% dei debiti, il sovraindebitato dovrà procedere al pagamento secondo le regole proprie della legge 3/12.

D – i finanziamenti erogati rientrano nel concetto delle utilità sopravvenute?

R – i finanziamenti in qualsiasi forma erogati non sono considerate utilità.



Per completezza di discorso, esplicito la mia opinione sul significato di "meritevolezza".

Per "meritevolezza" s'intende l'assenza di "atti in frode".

In parole povere il sovraindebitato non deve aver posto in essere atti (anche omissivi) che hanno cagionato un danno ai creditori (assenza di dolo – quindi anche assenza di atti impugnati dai creditori).

A ciò va aggiunta la circostanza che il debitore/consumatore non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità.

Quest'ultimo concetto, a mio avviso, fa rientrare nel concetto di *"meritevolezza"* anche quello della *"diligenza"*, cioè la mancanza della *"colpa"* nella causa del sovraindebitamento.

Avere consapevolezza della propria condizione economica-finanziaria e patrimoniale al momento della sottoscrizione di un contratto di finanziamento ed essere certi della *"propria capacità rientro"* è un fattore determinante.

Il giudizio di *"meritevolezza"* allargato a quello della *"diligenza"* è sempre rimesso al Giudice.

Per dimostrare il possesso del requisito della *"meritevolezza"* occorrerà, quindi, che il sovraindebitato espliciti la mancanza di *"colposità"* fornendo tutti i documenti in suo possesso all'Organismo di composizione della crisi (OCC) affinché, attraverso il *"gestore della crisi"*, sia redatta apposita relazione particolareggiata che attesti l'assenza di elementi che minerebbero, altrimenti, il requisito medesimo.

Per questi motivi occorre verificare, altresì, sia il momento in cui è stato assunto il primo debito rilevante e quali quelli successivi se collegati o meno tra loro come *"effetto a catena"*.

In sintesi, portare all'attenzione se il nuovo debito non sia una rimodulazione del debito originario in quanto non più sostenibile.

CONCLUSIONI

Più volte ho portato all'attenzione dei lettori e anche della classe politica sia con i miei articoli, sia con colloqui diretti, che il semplice spostamento dell'entrata in vigore del CCII da agosto 2020 al 1° settembre 2021 non è stata cosa ben fatta in quanto alcune rettifiche, integrazioni o innovazioni erano di grande utilità per i contribuenti.

Finalmente tale concetto è stato recepito e con il citato Decreto diverse sono state le modifiche alla legge 3/12 già previste nel CCII.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Giovedì, 24 dicembre 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

EDIZIONE STRAORDINARIA

CHI E' STATO IL PRIMO A FARSI VACCINARE????

13



LA VERITA' SUL PRIMO VACCINATO ANTICOVID

EDIZIONE STRAORDINARIA

CHI E' STATO IL PRIMO A FARSI VACCINARE????

CHI E' STATO IL PRIMO A FARSI VACCINARE????



Ho condotto una indagine a largo spettro per sapere se effettivamente la prima persona alla quale hanno somministrato il vaccino anticovid sia stata una donna ed ho scoperto, invece, che trattasi di un uomo.

Questa sensazionale notizia mi è stata riferita direttamente dall'interessato.

Ve lo dico ???

Ebbene sia farsi iniettare la prima dose di vaccino è stato

BABBO NATALE!!!!

La notizia è stata tenuta segreta perché, in presenza di effetti collaterali, Babbo Natale non sarebbe stato in condizioni di portare i regali a tutti i bambini del mondo e non solo ai bambini. Orbene, poiché non ci sono state conseguenze, Babbo Natale mi ha chiamato sulla linea privata, pregandomi di diffondere la notizia e di porgere i suoi



14

Anche Noi di AFFARITALIANI.IT, a partire dal nostro amato e stimato Direttore

Dr. Angelo Maria Perrino

porgiamo i nostri auguri di un Natale d'amore ed un buon inizio anno 2021 ed esterniamo i nostri sentimenti di speranza e di ottimismo citando l'interludio di una famosa canzone degli anni 60:

"il mondo.....

non si è fermato mai un momento,

la notte insegue sempre il giorno

ED IL GIORNO VERRÀ"!!!!!!!!!!!!

Per ulteriori notizie sulla salute di Babbo Natale potete inviare le Vostre richieste di informazioni a:

angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 14 dicembre 2020 - 05:00:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

IL DIRITTO ALL'OBLIO



Nella mia qualità di advisor nei concordati preventivi e procedure di sovraindebitamento ho vissuto una esperienza che mi ha fatto molto riflettere e che voglio portare all'attenzione di tutti gli operatori economici affinché si attivino, ove ne ricorrano le circostanze, a porre rimedio per tempo.

Il caso

L'amministratore di una srl venne coinvolto in un procedimento penale e la sua persona divenne "bersaglio" di molti mezzi di informazione, social network e reti sociali.

Con la chiusura del procedimento l'amministratore venne completamente prosciolto in quanto estraneo al fatto, ma intanto il suo nome si trovava intrappolato nei commenti a suo tempo pubblicati.

Ciò ha compromesso irrimediabilmente la sua attività, tanto è che ha tentato una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, curata da me per la parte di mia competenza.

Poiché mi sembrava una cosa ingiusta, ho approfondito la questione interpellando un legale ed ho appreso che **esiste una procedura che permette di "chiedere ed ottenere" le rimozioni di tutte le informazioni che sono presenti su internet e che riguardano il passato di un cittadino.**

Esperto in questa materia è l'Avv. Leonardo ANDRIULO (www.anplegal.eu) al quale ho posto alcuni quesiti:

D – Questa procedura ha un nome?

R – Sì – **"il diritto all'oblio e della reputazione digitale - virtuale o on-line"**.



D – cos'è "il diritto all'oblio"?

R – *"il diritto a essere dimenticati".*

D – Chi può beneficiare di questa procedura?

R – *"chiunque abbia necessità di voler eliminare le informazioni dalla rete."*

D – I casi di cui si è interessato sono particolari o comuni?

R – *"Le persone alle quali ho prestato la mia attività professionale si trovavano in situazioni abbastanza comuni e riguardavano anche un lontano passato. Quelli più ricorrenti sono stati "notizie diffamanti" scritte ad arte dal concorrente di turno per screditare la controparte, oppure, in un altro caso, durante le ultime elezioni politiche, quello di togliere argomenti agli avversari su fatti personali (amorosi) di un candidato politico."*

D - *Quando può esercitarsi il diritto all'oblio?*

R – *"in qualsiasi momento della propria vita, CHIUNQUE può chiedere la rimozione delle informazioni che sono presenti in internet."*

D - *Perché attivare la procedura?*

R – *"Si immagina che un potenziale cliente legga recensioni (negative) di un prodotto, di un esercizio pubblico, di un plesso turistico, ecc. e non provvede per queste ragioni all'acquisto."*

In sintesi, ogni volta che dalle informazioni derivi danno."

D - *Relativamente a quali piattaforme è possibile esperire l'azione?*

R – *"La procedura si può attivare su tutte le piattaforme (facebook, instagram, youtube, o su testate online ecc.."*

D – *Quale è la posizione del Garante della privacy?*

R – *"L'art. 17, paragrafo 2 del Regolamento tratta de "Il diritto cosiddetto all'oblio" che si configura come il diritto alla cancellazione dei propri dati personali. in forma rafforzata."*

D - *È sempre possibile cancellare i propri dati da internet?*

R – *"In linea generale SI."*

D – *Quando non è possibile?*

R – *"In presenza de:*

- *diritto alla cronaca;*
- *diritto di rievocazione storica."*

D – *Quale è la posizione della suprema Corte di Cassazione?*

R – *"La Corte di Cassazione, con una sentenza del 2019 si è espressa favorevolmente al "diritto all'oblio" in un procedimento che vedeva un cittadino italiano che era stato sottoposto a "gogna mediatica" da alcune testate giornalistiche. Le notizie che erano state riportate sui giornali in questione facevano riferimento a fatti avvenuti nel lontano passato e riguardavano reati penali commessi dal citato cittadino per i quali era stato condannato a 12 anni di reclusione."*

In parole povere, la Cassazione aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta al "diritto all'oblio" in considerazione del fatto che vi era "assenza dell'interesse collettivo" rispetto ai fatti in questione".

Rimarcava la suprema Corte che il riferimento alla persona poteva essere fatto nel caso in cui il personaggio fosse "noto o avesse rivestito un ruolo pubblico".

Pertanto, in assenza di questi requisiti, è prevalente l'insopprimibile "diritto alla riservatezza" e, di conseguenza, è applicabile la procedura per la cancellazione dal web di tutte le informazioni del passato lesive della dignità e dell'onore.

Per completezza di discorso, le testate giornalistiche furono condannate al risarcimento del danno."

D – Chi è abilitato all’attivazione della procedura in trattazione?

R – *“I professionisti deputati alla difesa dei cittadini principalmente sono gli Avvocati che, per il caso specifico, necessitano di una approfondita conoscenza e veterana esperienza in materia informatica.”*

CONCLUSIONI

Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha, come novità, l’obbligo di ciò che un tempo si definivano *“buone pratiche aziendali”* tra cui la previsione di tutte quelle circostanze che possono essere la causa di una potenziale crisi o addirittura minare la continuità aziendale.

17

Alla luce delle risposte fornite dall’Avv. Leonardo ANDRIULO, che ringrazio per i preziosi ed esaustivi chiarimenti, è doveroso, per gli addetti ai lavori, considerare se notizie negative (legate al passato di persone che rivestono ruoli apicali nel mondo imprenditoriale) possano rappresentare un danno per l’economia dell’azienda da loro gestita.

Poiché, per esperienza professionale, sono convinto che fatti del genere nascondano un rischio potenzialmente dannoso per l’azienda, ritengo sia opportuno analizzare, tra l’altro, se siffatte situazioni possano causare nocimento all’impresa. In tal caso consiglierai di provvedere alla rimozione dei dati *“malevoli”* ancor prima della manifestazione del rischio temuto.

Potete inviare i Vostri quesiti a: **angelo@andriuloweb.it**

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 30 novembre 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



MODIFICHE ALLE NORME IN MATERIA DI ADEGUATI ASSETTI.

Angelo Andriulo

18

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) (D.lgs. 12/01/2019, n. 14) è stato modificato e corretto con il D.lgs. 26/10/2020, n. 147 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020).

Il decreto di modifica si compone di nr. 42 articoli di cui l'ultimo, titolato "entrata in vigore" dispone: "Il presente decreto entra in vigore alla data di cui all'art. 389, comma 1, del decreto legislativo 12/01/2019, nr. 14, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 37 commi 1 e 2 e 40".

Oggi analizzeremo, appunto, cosa prevede l'art. 40 "modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili societari".

Ricordo a me stesso che l'obbligo di istituire un "assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato" a carico "dell'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva" (ex art. 375 del CCII) **è già in vigore dal 16 marzo 2019.**

In prima battuta evidenzio che non vi è stato uno stravolgimento del complesso normativo per ciò che riguarda gli adeguati assetti, ma semplicemente una precisazione.

Ciò perché la citata disposizione sin dal primo momento (gennaio 2019) ha generato confusione ed è apparsa in contrasto con le altre disposizioni riguardanti il contesto delle società, creando un conflitto tra l'organo amministrativo e la compagine sociale.

In effetti erano sorte delle perplessità in merito alla formulazione delle singole norme all'interno della disciplina delle singole società generando il dubbio che, di fatto, potevano esserci delle competenze concorrenti tra amministratori e soci.

Sull'argomento erano intervenuti anche l'Assonime con la circolare nr. 19/19 e il Consiglio nazionale del Notariato con lo studio nr. 58-19/l.

Il correttivo chiarisce definitivamente che l'obbligo di istituzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili spetta esclusivamente agli amministratori.



CONCLUSIONI

Ho più volte evidenziato in articoli precedenti la responsabilità a carico degli amministratori e il pericolo che corrono non provvedendo sufficientemente all'istituzione degli adeguati assetti – adeguati in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'azienda ma soprattutto *“anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale”*.

Già alcuni Tribunali si sono espressi in merito (vedi articoli precedenti).

Per completezza di discorso evidenzio che, a mio avviso, il modello idoneo a soddisfare l'obbligo di istituire gli adeguati assetti lo si rileva dalla legge 231/01.

<https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/ancora-sulla-modifica-del-2086-cc-703459.html>

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 16 novembre 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



BILANCIO INFRANNUALE E "RISCHIO D'IMPRESA"

Angelo Andriulo

20

L'articolo dello scorso 2 novembre riporta un riferimento ai **bilanci infrannuali** e alcuni lettori mi hanno chiesto di approfondirne l'argomento.

<https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/ancora-sulla-modifica-del-2086-cc-703459.html>

In primis occorre chiarire cosa è il bilancio d'esercizio (*annuale*).

Il bilancio d'esercizio è un documento riepilogativo di:

- **Stato patrimoniale**
- **Conto economico**
- **Rendiconto finanziario**
- **Nota integrativa**
- **Relazione sulla gestione.**

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dagli amministratori, nel rispetto dell'art. 2423 e segg. del codice civile ovvero dai soggetti che rappresentano legalmente la società e/o ne sono responsabili dal punto di vista contabile, amministrativo e fiscale e la sua elaborazione deve essere effettuata secondo i principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità – OIC.

La nota integrativa, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario non sono obbligatori per le micro-imprese, mentre i soggetti tenuti al bilancio abbreviato devono presentare stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Il bilancio d'esercizio svolge due funzioni fondamentali:

- a. verifica interna (*che consente ai soci di valutare il proprio investimento*)
- b. verifica esterna (*fornire ai terzi le informazioni necessarie affinché ne valutino la situazione economico/patrimoniale e finanziaria*).

Appare chiaro che tutto questo "lavoro" poggia il suo fulcro sulla "informazione".

Sia per la verifica interna che esterna, l'informazione è essenziale e indispensabile a coloro che devono prendere delle decisioni: all'organo amministrativo per la strategia e lo sviluppo della mission aziendale e ai terzi per decidere se è conveniente o meno entrare in affari con la società.

A livello europeo si è adottato un unico linguaggio onde consentire una più facile lettura delle citate informazioni agli imprenditori di tutti gli stati membri.

21

Una domanda nasce spontanea:

“è sufficiente soltanto un bilancio annuale per ben amministrare una azienda?”

Sicuramente NO.

Uso una metafora per esprimere il mio pensiero su questo argomento.

“Se una persona vuol mantenere il proprio peso forma, non può controllarsi soltanto una volta all'anno, bensì deve adottare quotidianamente una alimentazione più o meno corretta e verificarne costantemente l'andamento e gli sviluppi”.

In parole povere bisogna effettuare *“controlli periodici”*.

Tutto ciò fa parte delle buone pratiche aziendali, ma con il CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA E' D'OBBLIGO ELABORARE I **“BILANCI INFRANNUALI”**.



Ho chiesto all'illustre ed esperto collega **Antonio Sanges - Dottore Commercialista in Salerno** - di esprimere il suo pensiero su <<**Bilancio infrannuale e "rischio d'impresa"**>>

"Un bilancio infrannuale (detto anche intermedio), è un bilancio redatto su una base temporale inferiore ai dodici mesi - tale documento, è soggetto alla normativa di cui alla "crisi d'impresa" di cui al D. Lgs. n. 14/2019.

L'obiettivo di un bilancio infrannuale elaborato anche in ossequio al principio OIC 30, è quello di informare la governance, i soci, gli istituti bancari e stakeholder, della evoluzione della gestione aziendale in corso d'esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per che per quelli reddituali, con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale.

Questo tipo di bilancio non richiede l'approvazione da parte dei soci e non ha l'obiettivo tipico di misurare l'utile realizzato: esso può essere considerato una relazione trimestrale (o semestrale), un prospetto contabile (art. 2433-bis c.c.), situazione patrimoniale (art. 2446 e 2501-ter c.c.), considerando un arco temporale inferiore ai 12 mesi.

Fermo restando la sua natura meramente informativa, i bilanci intermedi devono essere redatti rispettando i requisiti del secondo comma dell'articolo 2423 del codice civile.

In riferimento a quanto evidenziato, in "via prudenziale per gli amministratori", (in raccordo con i principi di "continuità aziendale" di cui all'art. 2082 2[^] comma del c.c.), tale "bilancio infrannuale", dovrà essere redatto, attivando anche gli indici di bilancio in tema di "rischio d'impresa" (indice indebitamento, di struttura, liquidità corrente e liquidità immediata)."

CONCLUSIONI

Ringrazio il Collega Dott. Antonio Sanges per aver accettato di esprimere il "Suo prezioso pensiero" su questo argomento assai complesso e mi permetto suggerire a tutti gli amministratori e imprenditori che solo una costante informazione su qualunque fatto che può in qualche modo riguardare l'azienda può permettere agli stessi di prendere gli opportuni provvedimenti in tempo utile per scongiurare il verificarsi di fatti dannosi e/o approfittare "del vento in poppa" ove il momento sia favorevole all'azienda.

E' lapalissiano che i dati di bilancio siano influenzati (*direttamente o indirettamente*) da qualunque decisione presa dagli amministratori.

Mi sento anche di dire che i bilanci infrannuali, così come prevede il principio contabile nr. 30, devono essere redatti con le stesse modalità e valutazioni del bilancio annuale e una semplice situazione economico/patrimoniale non è sufficiente allo scopo.

L'esperienza vuole che i bilanci infrannuali siano elaborati "**almeno trimestralmente**" e semestralmente per le aziende più piccole.

In difetto, gravi responsabilità ricadono sugli amministratori e nei casi più gravi questi ultimi potrebbero essere chiamati a risponderne con il proprio patrimonio personale (art. 378 CCII).

Potete inviare i Vostri quesiti a: **angelo@andriuloweb.it**

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 2 novembre 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



ANCORA SULLA MODIFICA DEL 2086 C.C.

Angelo Andriulo

24

L'articolo pubblicato su questo blog il 5 ottobre u. s. "VIOLAZIONE ALL'ART. 375 DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - <https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/violazione-art-375-del-ccii-698126.html> - ha creato un certo sconcerto nel mondo degli amministratori in considerazione del fatto che tale norma è già in vigore dal 16 marzo 2019 ed è scarsamente nota a molti operatori interessati.

Le molteplici telefonate e chat da me ricevute dai lettori di questo blog hanno confermato questa mia convinzione.


Al fine di non commettere errori di valutazione ho ritenuto opportuno sentire anche "altre campane" onde paragonarle alle mie e constatare se "i due suoni hanno uguale altezza e viaggino all'unisono".

Ho l'onore e il piacere di aver "rubricato" l'autorevole pensiero del Dr. Sandro SPELLA da Pescara, "Dottore Commercialista e Revisore legale – relatore in materia di collegi sindacali e di revisore di enti pubblici e privati nonché di organi di revisione degli enti locali e di modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs nr. 231/01 – docente IPSOA" (già ospite di questo blog) al quale ho posto una serie di domande.

D: Ritiene che la modifica all'art. 2086 c. c. disposta dall'art. 375 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (*assetto organizzativi dell'impresa*), nonostante sia in vigore dal 16 marzo 2019, sia sufficientemente diffusa tra i destinatari della norma?

R: "Non sembra che tutti gli amministratori delle società abbiano piena consapevolezza della portata dell'art. 2086 del codice civile in merito al dovere in capo agli stessi di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale".

D: Le modalità di divulgazione di tale modifica sono state idonee a dare la dovuta importanza rispetto a tutte le altre novità del codice CCII?



R: "Certo detta così, una norma non fa che confondersi con le altre e chi giornalmente è chiamato a gestire un'azienda ne ha a iosa di leggi da dover rispettare! Ergo, una in più o una in meno è solo statistica.

Eppur, così non è!

Il 2086 del codice civile non è una norma come le altre è qualcosa di diverso.

Per dirla con le parole dei magistrati romani, in una ordinanza del Tribunale di Roma dello scorso 8 aprile 2020, essa "non costituisce l'oggetto di un obbligo a contenuto specifico, ma al contrario, di un obbligo non predeterminato nel suo contenuto, che acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell'impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere". In altre parole, secondo il Tribunale di Roma, la previsione legislativa di istituire un adeguato assetto organizzativo non costituisce l'oggetto di un obbligo a contenuto specifico ma un obbligo non predeterminato nel suo contenuto. La legge dice cosa devi fare ma non come fare. Il giudizio del giudice non si fonda su una specifica violazione della norma, bensì sull'inosservanza del criterio generale di diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Il magistrato, pertanto, valuterà se "la scelta effettuata (dagli amministratori n.d.r.) sia razionale (o ragionevole), non sia ab origine connotata da imprudenza tenuto conto del contesto e sia stata accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. (Tribunale di Roma cit.)".

D: Chi accusa gli amministratori deve motivare l'accusa medesima?

R: "È vero, chi accusa gli amministratori deve dimostrare:

(i) l'inadempimento, non aver adempiuto con diligenza agli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto sociale;

(ii) il danno derivato dall'inadempimento;

ma è altrettanto vero che nel suo sindacato il giudice valuterà gli amministratori se essi

1. abbiano assunto scelte gestionali in presenza di informazioni essenziali e/o necessarie, le quali fossero ragionevolmente ottenibili in ambito aziendale o dall'organizzazione aziendale;
2. abbiano agito:

a) in buona fede

b) nell'onesto convincimento che le azioni intraprese siano state poste in essere nel miglior interesse della società.

26

Il giudice, quindi, non entra nelle scelte gestionali degli amministratori ma cerca di comprendere anche dai verbali del consiglio di amministrazione, da come la società è organizzata, dalle componenti del controllo interno che sono l'ambiente di controllo, la valutazione dei rischi, l'attività di controllo e il sistema informativo come abbiano agito gli amministratori e se si siano comportati con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico."

D: L'amministratore è in grado di poter assolvere ai doveri della norma in trattazione da solo?

R: *"Da tutto ciò ora è più chiara la ragione per la quale l'art. 2086 del codice civile non è una norma "come le altre" e come sia quasi improbabile per un amministratore, autonomamente, conformarsi al suo contenuto. Spesso, solo con l'ausilio di uno o più esperti e/o professionisti in materia aziendale e/o giuridica è possibile creare quell'indefettibile sincronismo tra adeguatezza dell'assetto organizzativo e disamina della continuità aziendale anche ai fini della rilevazione tempestiva della crisi. Pena l'andare incontro ad una inevitabile responsabilità amministrativa, sottrarsi alla quale equivale ad un vano, utopico, velleitario desiderio."*

Ringrazio Il Dr. Sandro SPELLA per la chiarezza e semplicità di linguaggio (che lo contraddistinguono) ed esorto tutti i Colleghi, i Sindaci e Revisori, i Tributaristi e Fiscalisti, le Associazioni di categoria, i Sindacati ecc. a voler diffondere "la portata della variazione al 2086 cc).

Il mancato rispetto ai propri doveri da parte degli amministratori ha conseguenze "nefasti" per gli stessi organi amministrativi che vengono coinvolti col proprio patrimonio personale.

Già da "ieri" gli amministratori avrebbero dovuto rivedere e/o provvedere a:

- organigramma/fuzionigramma
- individuazione dei principali rischi aziendali e procedure di sorveglianza
- valutazione della solvibilità dei clienti
- gestione magazzino/costo di produzione
- bilanci infrannuali (molto presto le banche chiederanno il bilancio intermedio – **elaborato nel rispetto del principio contabile nr. 30** - per rinnovare e/o concedere nuove linee di credito onde verificare il merito creditizio)

- osservatorio sul mercato di riferimento
- ecc.

CONCLUSIONI

Ciò che maggiormente mi spaventa sta nel fatto che, mancando dei parametri specifici cui far riferimento, tutti gli amministratori sono esposti al giudizio dei Tribunali avendo come baluardo di difesa solo l'esperienza e la preparazione del Giudice che giudica l'operato dell'Organo amministrativo.

Il pericolo risiede nel fatto che la norma dice *"cosa bisogna fare ma non come fare"* ed ogni qualvolta una sentenza è subordinata *"al convincimento e buon senso"* di chi giudica (*ove sia carente una preparazione specifica da parte del Magistrato*), a mio avviso, è affetta da parzialità, nonostante il Giudice sia terzo.

Potete inviare i Vostri quesiti a: **angelo@andriuloweb.it**

IL CRUSCOTTO

Mercoledì, 21 ottobre 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE NELLA LEGGE 3/12 art. 9 comma 3

Angelo Andriulo

28

L'argomento del giorno punta i riflettori sul 3° comma dell'art. 9 della legge 3/12 in materia di sovraindebitamento - **"Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale"**.

Domanda: quali sono le scritture contabili da depositare?

Risposta: quelle previste dall'art. 2214 del codice civile: "Libri obbligatori e altre scritture contabili."

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.**Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.**"

Domanda: chi sono i piccoli imprenditori?



Risposta: Art. 2083 c. c. - (Piccoli imprenditori) – Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Domanda: quali sono i limiti dimensionali per essere considerati "piccoli imprenditori"?

Risposta: il codice civile non indica dei limiti dimensionali.

Domanda: E' possibile fare riferimento ad altre fonti normative per comprendere chi sono i "piccoli imprenditori"?

Risposta: Sì, la giurisprudenza in materia fallimentare, che fa riferimento ai parametri di fallibilità ex art. 1 della legge fallimentare.

Per questo motivo, **superando soltanto uno dei parametri della NON fallibilità**, sono state dichiarate fallite da alcuni Tribunali imprese artigiane (Cassazione civile sez. VI - 06/06/2017, n. 14051), imprese agricole ed anche piccoli commercianti che conducevano la propria attività solo con il proprio lavoro e con quello dei familiari.

Presso il Tribunale di Brindisi una procedura ex legge 3/12 adottata da un imprenditore agricolo con un volume di ricavi superiore a 200.000 euro era stata dichiarata inammissibile in quanto, a parere del Giudice di prime cure, il sovraindebitato era un "soggetto fallibile" mentre, dopo apposito ricorso, il Giudice adito dichiarava la "non fallibilità" e, quindi, riteneva "ammissibile" la procedura di sovraindebitamento disponendo l'omologazione della proposta di accordo. (Ciò dimostra l'incertezza della norma.)

Pertanto, secondo il citato principio, tutti i soggetti che rientrano nei parametri della non fallibilità sono esentati dal depositare il libro giornale e il libro degli inventari e gli altri documenti previsti dall'art. 2214 c.c., bensì documenti alternativi dai quali si possa ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale ex art. 7 comma 2 lett. d) legge 3/12.

CONCLUSIONI

Io concordo parzialmente con questa prassi - la mia opinione è la seguente.

Fermo restando il principio maturato nell'ambito delle procedure fallimentari che per capire chi è "piccolo imprenditore" bisogna far riferimento ai parametri di fallibilità, ci sono casi in cui l'imprenditore, pur essendo "sotto soglia di fallibilità" non può essere considerato "piccolo imprenditore" per ragioni oggettive e/o soggettive.

Si pensi all'imprenditore individuale di una azienda industriale, anche se si trova sotto soglia, se accede alla legge 3/12 dovrà depositare presso l'Organismo di composizione della crisi il libro giornale e il libro degli inventari e gli altri documenti previsti dall'art. 2214 c.c. come disposto dal 3° comma dell'art. 9 della legge 3/12.

Non sempre si può fare riferimento solo all'aspetto quantitativo, ma va analizzata caso per caso l'influenza di quello qualitativo.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 5 ottobre 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



VIOLAZIONE ALL'ART. 375 DEL CCII

Angelo Andriulo

30

La modifica all'art. 2086 del codice civile prevista nell'art. 375 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) è stato oggetto su questo blog di diversi articoli nel corso dell'anno corrente e di quello passato.

Per memoria, dopo il 1° comma dell'art. 2086 c.c. è stato aggiunto :

"l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

La modifica opera sin dal 16 marzo 2019.

La mancata adozione di quanto previsto dall'articolo appena citato è stata la motivazione alla base di una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, sez. imprese B in data 18 ottobre 2019 a carico di un organo amministrativo inadempiente.

Nel caso specifico il tutto era scaturito da una denuncia esperita dal collegio sindacale ex art. 2409 c.c. nei confronti dell'organo amministrativo.



Per motivazioni diverse la maggior parte delle società per azioni già anteriormente al 16 marzo 2019 aveva ottemperato ed anche le società che avevano rapporti con la pubblica amministrazione, in quanto obbligati alla certificazione di qualità.

Alcuni amministratori mi hanno chiesto cosa, operativamente, devono fare.

E' noto che l'azienda certificata ISO 9001 e simili contempra nella propria certificazione un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell'azienda di che trattasi.

Le disposizioni legislative non impongono un modello specifico e diversamente non potrebbe essere in quanto ogni azienda è fine a se stessa.

Unica eccezione a questa genericità è disposta ***“anche in funzione della rilevazione della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”***.

Quindi, qualunque sia il modello predisposto, categoricamente deve essere idoneo anche alla rilevazione della crisi e della eventuale perdita della continuità aziendale.

Su come dovrebbe essere il modello relativo all'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, Vi riporto il pensiero del **Dott. Sandro Spella da Pescara** (che condivido in pieno):

“La legge 231/01 contempla un modello aziendale che risponde in pieno al dettato legislativo in esame.

La necessità e l'opportunità di avere il modello della 231/01, che impone l'organizzazione dell'azione, oltre a tutelare la società dalle violazioni della normativa in tema dei reati societari, rispetta anche quanto indicato dall'art. 2086 così modificato.

Quindi, per soddisfare l'obbligo legislativo, il modello comporta necessariamente una organizzazione della società e una analisi dei rischi economici, finanziari e giuridici tale da consentire anche la corretta organizzazione amministrativa e contabile.

Ciò può fungere, altresì, anche alla tempestiva rilevazione della crisi aziendale che può, nella sostanza, minare la continuità aziendale stessa.”

Concludo questo articolo esortando gli amministratori a prendere gli opportuni provvedimenti in tempi brevi, in quanto, da un sondaggio da me condotto nel territorio in cui opero, è risultato che questa disposizione nel migliore dei casi è presa *“sottogamba”*.

Non va dimenticato il disposto dell'art. 378 CCII *“responsabilità degli amministratori”*.

Stessa raccomandazione rivolgo ai professionisti, associazioni di categoria e quanti altri siano a contatto con imprenditori che operino in forma societaria o collettiva di informare gli stessi e divulgare la conoscenza di questa disposizione legislativa.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 21 settembre 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



FINANZIAMENTO SOCI - RINUNCIA DEI SOCI ALLA RESTITUZIONE - TASSABILITA'

Angelo Andriulo

33

Il "*finanziamento soci*" ha suscitato un grande interesse tra gli affezionati lettori di questo blog ed alcuni mi hanno chiesto di approfondire un aspetto spesso trascurato e cioè "*la rinuncia da parte del socio del credito per il finanziamento effettuato a favore della società e la eventuale tassazione*" nella srl.

Riepilogando, i vari articoli pubblicati sul tema "*finanziamento soci*":

- 27 luglio u. s. ho pubblicato l'articolo "**la postergazione**"

<https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/la-postergazione-686986.html>

- 10 agosto u. s. "**alternativa al finanziamento soci**"

<https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/alternativa-al-finanziamento-soci-689231.html>

- 24 agosto u. s. "**il finanziamento-soci anomalo**"

<https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/il-finanziamento-soci-anomalo-690808.html>

Come già analiticamente trattato negli articoli già pubblicati, la scelta tra aumentare il patrimonio della società oppure effettuare un finanziamento soci con la possibilità della restituzione futura è una scelta che spetta alla compagine sociale con l'ausilio dell'organo amministrativo.

Ci sono situazioni, però, che è richiesto l'aumento del patrimonio sociale e i soci devono immettere nuovi capitali per uscire da situazioni di "**SOTTOCAPITALIZZAZIONE**".

Ove, però, esistano tra i debiti "*il finanziamento soci*" la soluzione più semplice e immediata è quella della rinuncia da parte dei soci creditori.

Con la rinuncia si concretizza una diminuzione dei debiti e un aumento del patrimonio netto.



Quale è la ricaduta fiscale?

In primis occorre evidenziare che l'operazione non rileva ai fini IRAP in quanto la stessa interessa esclusivamente lo stato patrimoniale e non anche il conto economico.

A medesime conclusioni si deve pervenire anche in merito alle società di persone che non abbiano optato per il regime delle società di capitali. Le sopravvenienze di cui all'art. 88 del TUIR, di cui tra breve, difatti, non sono per esse rilevanti.

Quali sono gli articoli del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) interessati da questa operazione?

- Art. 88 comma 4
- art. 94, comma 6,
- art. 101, comma 7.

Più nello specifico l'art. 88 comma 4 dispone:

“La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.”

Questa modifica legislativa è datata 2015 e si rese necessaria in quanto non era raro il caso in cui il socio creditore esercente un'attività d'impresa che, anteriormente alla rinuncia, aveva iscritto in bilancio una svalutazione o una perdita su crediti fiscalmente deducibile: al momento della rinuncia, pertanto, il valore fiscale del credito sarebbe così risultato inferiore al valore di bilancio del debito in capo alla società partecipata.

Altro caso era quello della società Kappa, socia e creditrice della società Zeta, che cede alla società Acca la partecipazione in Zeta e il credito sofferente vantato verso la stessa a un prezzo inferiore a quello di bilancio.

In questa ipotesi è dato riscontrare il seguente disallineamento: da una parte una società ha realizzato una perdita su crediti deducibile e, dall'altra parte, al momento della rinuncia al credito da parte dell'altra società, il patrimonio netto si incrementa per un importo pari al valore di bilancio del debito, il quale è superiore al valore fiscale del relativo credito.

Sostanzialmente il comportamento da adottare oggi è il seguente.

- a. se il socio che rinuncia al proprio credito è lo stesso che effettuò il finanziamento, il problema non si pone, perché il valore fiscale corrisponde al valore del finanziamento. **Il fatto che i valori corrispondono NON esentano il socio al rilascio della "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" in quanto, in assenza, il valore fiscale è pari a zero con la conseguenza che tutto l'importo del finanziamento per la società (AI SOLI FINI FISCALI) diventa una sopravvenienza attiva**
- b. se il socio che rinuncia è persona diversa dal socio che dette vita al finanziamento soci, occorrerà raffrontare l'importo del finanziamento con quello del prezzo pagato per l'acquisto del credito relativo a tale finanziamento. Se gli importi coincidono non vi è sopravvenienza attiva ai fini fiscali, altrimenti la parte che eccede il valore fiscale costituisce ai fini della tassabilità sopravvenienza attiva.

Con la modifica del 2015, ora la situazione si è capovolta. Se il socio che rinuncia al credito non opera in regime di impresa, si avrà che in caso di differenza tra l'importo del finanziamento e il valore fiscale la società subirà una tassazione, mentre il socio che riceve un importo inferiore a quello del finanziamento originario non può detrarre alcunché.

In caso di rinuncia parziale, se emerga una differenza tra valore del finanziamento e valore fiscale, a mio avviso, bisognerà procedere con un rapporto in base alla percentuale della rinuncia medesima.

Solo una battuta sull'incasso giuridico.

Cos'è l'incasso giuridico?

E' una invenzione dell'Amministrazione finanziaria. E' una presunzione di incasso con tutte le conseguenze del caso.

La mia opinione è che con la modifica legislativa del 2015 tutte le teorie che erano sorte sull'applicabilità dell'incasso giuridico sono venute meno.

Concludo questo articolo evidenziando che l'attuale disciplina non rende giustizia, così come non la rendeva la disposizione precedente, con la differenza, però, che ora è il fisco quello che incassa delle imposte senza che ci siano una contropartita per chi ha subito il minusvalore.

Inoltre, ove la rinuncia sia fatta solo da alcuni soci, la tassazione della sopravvenienza attiva, gravando sulla società, ricade indirettamente su tutti i partecipanti alla compagine sociale in ragione della quota di partecipazione.

Potete inviare i Vostri quesiti a: **angelo@andriuloweb.it**

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 7 settembre 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



UNA NUOVA REALTA' "RETE IMPRESE VILLA FRANCA"

Angelo Andriulo

37

Una nuova realtà è nata a Francavilla Fontana il 6 agosto 2020 la

"rete imprese VILLA FRANCA"

grazie a un gruppo di 30 Imprenditori che hanno le loro imprese insediate nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, che si sono aggregati per far nascere la prima Rete Imprese del Territorio, dandole, appunto, il nome dell'antica Francavilla:

"Villa Franca".

A presiedere la "Rete" è stato chiamato il manager commerciale dott. Francesco Fullone, a vice Presidente il manager Vincenzo Di Castri, promotore dell'iniziativa ed importante imprenditore del territorio.

Componenti del Consiglio, gli imprenditori: ing. Cosimo Musci , il dott. Francesco Lippolis e il P.I. Giuseppe Capuano.

Questa nuova organizzazione consente alle imprese aggregate di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria AUTONOMIA, la propria INDIVIDUALITA' e la propria SPECIALITA', nonché di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali.

Le imprese socie si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare ognuno secondo la propria SPECIALITA', scambiandosi informazioni, prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica/tecnologica e/o realizzando in comune determinate attività relative all'oggetto di ciascuna impresa.

In Italia sono alcuni milioni le aziende che fanno parte di RETI IMPRESE.

La RETE contribuirà anche a rendere gli operatori ancora più professionali consentendo, nel contempo, il passaggio da una mentalità artigiana a quella industriale.



Ho posto al Presidente dott. Francesco Fullone le seguenti domande:

D - *"perché è stata scelta questa modalità organizzativa?"*

R - *"Abbiamo scelto di creare una RETE perché rappresenta uno nuovo strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese, è molto più agile rispetto ad altri tipi di organizzazione. E' abbastanza diffuso in Italia in quanto già introdotto nell'ordinamento italiano nel 2009."*

D - *"come Vi ponete con le istituzioni del territorio?"*

R - *"Collaboreremo con tutte le istituzioni territoriali e insieme all'Amministrazione Comunale faremo in modo di sbloccare la Zona Industriale di Francavilla Fontana dagli annosi "lacci e laccioli" burocratici in cui è avvolta da tempo e che le impediscono di crescere come dovrebbe."*

Al manager Vincenzo Di Castri, nella sua qualità di vice Presidente ho chiesto:

D - *"L'iniziativa è rivolta esclusivamente alle imprese locali?"*

R - *"Decine di imprenditori di alto livello vogliono insediarsi sul territorio francavillese, attratti anche dal fatto che l'area industriale francavillese è stata definita Z.E.S. (Zona Economica Speciale), dove vi possono essere risparmi aziendali che senz'altro supereranno anche il 70% per 15 anni."*

D - *"Sono previsti finanziamenti relativamente alle iniziative da intraprendere?"*

R - *"chi fa parte della "Rete" potrà avere altri importanti contributi e finanziamenti ed una serie di servizi indispensabili per una crescita esponenziale dell'impresa aderente. La Z.E.S. Jonica alla quale aderisce Francavilla, è stata resa operativa fin dal settembre 2019, ma per immotivati gravi ritardi burocratici tecnico/amministrativi, di competenza comunale la Z.E.S. è ferma. L'Amministrazione*

comunale ci ha assicurato che stanno lavorando in sintonia con l'ufficio tecnico e la commissione all'urbanistica e la regione Puglia per pianificare l'area industriale."

Ribadisce il Presidente dott. Francesco Fullone:

"Gli imprenditori, hanno già perduto un anno per nuovi investimenti e sviluppo con danni per milioni di euro. Le gravi perdite per tali ritardi si stanno ripercuotendo su tutta la comunità perché, non avendo chiaro il "quadro" della situazione, i nuovi investitori sono alla finestra ad attendere la "Pianificazione" della Zona Industriale. Risolti tali problemi, si apriranno i presupposti per centinaia di nuovi posti di lavoro, nuove entrate nelle casse comunali e migliore benessere per tutti.

39

Concludo questo articolo ringraziando questi UOMINI CORAGGIOSI che si prodigano per la nostra comunità in un momento di grandi difficoltà e a loro porgo sinceri e proficui auguri.

Il pensiero che centinaia di giovani non saranno più sradicati da questo territorio per trovare fortuna altrove mi emoziona.

Personalmente sono stato fortunato in quanto i miei due figli sono riusciti ad inserirsi in questo territorio esercitando entrambi una attività professionale, ma penso all'angoscia vissuta da tanti miei coetanei che hanno visto partire i loro figli in cerca di "lidi più abbordabili".

E la storia si ripete anche con le generazioni successive.

La speranza che le decine di imprenditori già insediati o che si insedieranno nella ZES darà a Francavilla la possibilità di non perdere preziose giovani risorse, mi rincuora.

Infine, questa nuova istituzione "**Rete Imprese Villa Franca**", ha il conforto di essere sostenuta anche da importanti professionisti ed intelligenze che collaborano con la Rete e che sicuramente si impegneranno per la realizzazione dell'intero progetto.

Potete inviare eventuali quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 24 agosto 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



IL FINANZIAMENTO-SOCI ANOMALO

Angelo Andriulo

40

Il 27 luglio scorso su questo blog ho pubblicato l'articolo intitolato "**la postergazione**" che rappresenta una "*morsa*" per tutti i finanziamenti che i soci delle srl effettuano alle proprie società.

<https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/la-postergazione-686986.html>

Il successivo 10 agosto, sempre sullo stesso tema, ha espresso la mia opinione circa le procedure alternative al finanziamento soci aventi come finalità la dotazione alla società di mezzi finanziari, senza incappare "*nell'istituto della postergazione*". Titolo dell'articolo "**alternativa al finanziamento soci**".

<https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/alternativa-al-finanziamento-soci-689231.html>

Per completezza di discorso, ritengo doveroso, con l'articolo odierno, trattare anche un altro aspetto assai delicato della procedura dei finanziamenti soci e cioè "**IL FINANZIAMENTO-SOCI ANOMALO**".

Come già ampiamente illustrato, il finanziamento soci nella forma "*infruttifera*" rappresenta una procedura a cui i soci delle società a ristretta base partecipativa sovente fanno ricorso per "*fare una flebo*" di liquidità nei momenti di carenza di risorse finanziarie oppure per finanziare la realizzazione di un determinato progetto.

Tale comportamento rappresenta per l'amministrazione finanziaria un segnale di pericolosità fiscale.

Ciò non vuol dire che l'operazione di per se sia illegittima, ma che merita particolare attenzione.

Vi sono stati dei casi in cui la società ha avuto ricavi "*in nero*" e al momento del pagamento degli impegni mancava la liquidità contabile e, quindi, si rendeva urgente una immissione di liquidità "*fittizia*" per giustificare la successiva uscita dei citati pagamenti.

QUALE SOLUZIONE ESENTASSE?????

"IL FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO"!!!!

Altre volte si è verificato che tra i versamenti bancari siano finiti, IMPRUDENTEMENTE, somme relative a ricavi in nero.

La conseguenza????

Volgarmente si dice che la "LA CASSA E' IN ROSSO".



E' noto a tutti che il saldo cassa non può **MAI** essere negativo (e quindi trovarsi nelle PASSIVITA') e l'unica strada percorribile per sanare l'anomalia è quella del "finanziamento soci infruttifero in contanti".

Il finanziamento soci, perché sia ritenuto legittimo da parte dell'amministrazione finanziaria deve rispondere a determinati requisiti di trasparenza e di economicità.

Evidenzio che non è sufficiente che i soci dimostrino di avere dichiarato redditi che teoricamente hanno permesso loro di effettuare i finanziamenti in questione.

Occorre la tracciabilità del finanziamento medesimo ed una plausibile giustificazione.

Tra l'altro effettuare corposi finanziamenti soci in contanti esporrebbe alla mannaia della legge anticiclaggio.

Con la sentenza della suprema Corte nr. 16809 del 7 luglio 2017 è stata accolta la tesi dell'Agenzia delle Entrate con la quale quest'ultima sosteneva, appunto, che taluni finanziamenti soci per cassa nascondevano ricavi a nero o meglio costi fittizi.

Più nel dettaglio, era stato dimostrato dal fisco che su alcune schede carburanti mancava la firma del benzinaio, non erano indicati i km percorsi, gli importi erano sproporzionati e pagati per contanti.

Per coprire il costo del carburante erano stati fatti i finanziamento-soci infruttiferi e in contanti e in un secondo tempo era avvenuta la restituzione ai soci.

L'artificio era evidente.

Il costo del carburante non era stato mai sopportato dalla società, come non era mai avvenuto il finanziamento soci, ma tutta la manovra era stata fatta per far uscire dalle casse della società le somme corrispondenti all'ammontare delle schede carburanti fittizie.

42

CONCLUSIONI

Poiché potrebbero esserci delle operazioni di finanziamento soci infruttiferi vere, però per imperizia o altro non opportunamente documentate ed idonee a superare i controlli dell'AdE, consiglio di adottare la soluzione da me indicata nell'articolo del 10 agosto scorso "ALTERNATIVA AL FINANZIAMENTO SOCI".

Per coloro che si ritengono "furbetti", invece, ritengo che *"non c'è trippa per gatti"* e, in caso di controllo, la simulazione emerge in tutta la sua intrezza con l'aggravante delle sanzioni previste dalla legge antiriciclaggio ove i finanziamento-soci "anomali" fossero stati registrati come operazioni di "cassa contante".

Infine non deve essere trascurato il fatto che, ove i soci non fossero in condizione di dimostrare il possesso delle somme oggetto del finanziamento, l'AdE avrebbe sempre la possibilità di effettuare a carico del socio finanziatore un accertamento sintetico del reddito.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 10 agosto 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



ALTERNATIVA AL FINANZIAMENTO SOCI

Angelo Andriulo

43

Il 27 Luglio scorso su questo blog ho pubblicato l'articolo intitolato "**la postergazione**" che rappresenta una "morsa" per tutti i finanziamenti che i soci delle srl effettuano alle proprie società.

<https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/la-postergazione-686986.html>

L'argomento è stato ampiamente dibattuto e in dottrina si sono create due correnti di pensiero, ma, in entrambi i casi, la "**postergazione**" è considerata come un grosso vincolo e, in caso di mancato rispetto, pesanti sono le responsabilità a carico degli amministratori.

Non mi stancherò mai di esortare gli amministratori di società di capitali a fare molta attenzione alle operazioni eseguite durante il loro mandato, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 378 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (già in vigore dallo scorso 16 marzo 2019), possono rispondere con il proprio patrimonio personale in caso di comportamenti censurabili.

Successivamente alla pubblicazione dell'articolo, moltissimi amici, colleghi e lettori mi hanno chiesto se c'è una alternativa all'operazione di "*finanziamento soci*" avente come finalità la dotazione alla società di mezzi finanziari, senza incappare "*nell'istituto della postergazione*".

La mia opinione in merito è questa.

In primis bisogna avere chiara la motivazione per la quale la società ha necessità di aumentare la propria liquidità.

Se l'operazione è riconducibile a "*problematiche relative al capitale sociale*" (es. perdite che ne riducono il minimo legale o lo azzerano), allora bisogna intervenire in tal senso, però se la società deve realizzare un progetto e/o migliorare le proprie riserve di disponibilità liquide e non si rende obbligatorio un intervento sul capitale, si può procedere nel modo seguente.

Esempio: per realizzare un certo progetto, la società ha bisogno di una liquidità di 100.000 euro da restituire in rate costanti di 5.000 mensili dopo un periodo di preammortamento di 6 mesi.



operatività

L'amministratore chiede ad un istituto di credito un prestito per la somma e le modalità innanzi indicate.

Nel contempo, il socio/i finanziatore/i apre/ono presso lo stesso istituto una posizione versando l'importo di 100.000 euro, lasciando la somma in garanzia per la richiesta presentata dall'amministratore.

La società pagherà un tasso di interessi molto basso, in quanto il finanziamento è coperto da garanzia reale.

Man mano che la società ridurrà in proprio debito il/i garante/i potrà/nno chiedere una riduzione della garanzia prestata, per essere completamente azzerata al momento dell'estinzione del debito da parte della società.

In tal modo l'operazione non è soggetta all'istituto della postergazione in quanto riconducibile nel mondo delle "garanzie".

Per completezza di discorso, evidenzio che tanto per "i finanziamento soci", quanto per l'esempio trattato, è opportuno che l'amministratore ponga attenzione all'indice di indebitamento in quanto entrambi le operazioni fanno aumentare l'incidenza del capitale dei terzi rispetto al capitale proprio.

Conclusioni

Solitamente concludo i miei articoli con un commento personale, ma in questo caso, in considerazione dell'approssimarsi del ponte di mezza estate, porgo a Voi tutti sinceri auguri di un sereno e rilassante ferragosto invitandoVi a bagnarVi nei mari del salento (*adriatico per chi ama la scogliera e ionio per gli appassionati di arenili sabbiosi e trasparenti*) e gustare l'appetitosa cucina pugliese.

BUON FERRAGOSTO

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 27 luglio 2020 –

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



LA POSTERGAZIONE

Angelo Andriulo

45

In questi giorni si sta discutendo animatamente su alcune modifiche introdotte dal cd "decreto liquidità" relativamente ai "**finanziamenti effettuati dai soci**".

Già questo problema era stato affrontato dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) che aveva modificato la norma.

Le motivazioni alla base della disposizione e delle successive modifiche sono da riportare al fatto che il legislatore ha cercato e cerca di impedire abusi nel considerare i "**finanziamenti soci**" come effettivi prestiti e, quindi, essere legittimamente restituiti ai soci oppure, essendo a volte dei conferimenti, da considerare come capitale proprio della società (*quasi capitale proprio*).

L'argomento odierno riguarda i finanziamenti soci della società a responsabilità limitata.

Le società di persone e le ditte individuali sono escluse in considerazione della responsabilità illimitata a carico degli stessi.

Percorriamone insieme l'evoluzione:

a. Fino all'8 aprile 2020:

- **Art. 2467 c.c.**

*"Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è **postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, **se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.**"*

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento".

- **Art. 2497-quinquies c.c.**

“Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.”

b. Dal 9 aprile 2020 fino a 31 dicembre 2020

- **art. 8 del D. L. 8/04/20 nr. 23 convertito con L. nr. 40 del 5/06/20 (c. d. decreto liquidità):**
“ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile”.

46

c. **Dal 1° gennaio 2021 fino al 31 agosto 2021 ritorna la situazione di cui alla precedente lett. a)**

Dal 1° settembre 2021 in poi

art. 383 del codice della crisi (D. Lgs 12/01/19 nr. 14 - CCII):

- d. *“all’art. 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.”*

Perché il legislatore è intervenuto modificando l'applicazione temporale di questa norma?

In primis occorre capire cosa è la postergazione.

La “postergazione” è il posporre una cosa a un'altra.



Nello specifico, la postergazione disposta dall'art. 2467 c. c. riguarda il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

La genericità della norma ha fatto nascere due correnti di pensiero al fine di considerare quando il finanziamento soci possa essere considerato postergato o meno.

Da un insieme di considerazioni, il metodo operativo più idoneo per distinguere i finanziamenti postergati da quelli "non" consiste nel far riferimento al "contratto sociale".

Il contratto potrebbe essere anche verbale. Ma è importante che "la causa" sia rintracciabile in modo certo (*scritture contabili, riferimenti in verbali di assemblea o del CdA, corrispondenza, ecc.*).

Questa analisi è importante assai al fine di definire se il finanziamento è effettivamente "**un finanziamento**" oppure un "**quasi capitale**".

Se la società è fortemente sottocapitalizzata è del tutto evidente che un "finanziamento soci" non ha lo scopo di finanziare un progetto, un investimento ecc., bensì di apportare liquidità in presenza di un patrimonio "anemico".

Quindi, quel finanziamento è una operazione riconducibile al "capitale proprio", mentre se un finanziamento, regolato opportunamente con un contratto in cui sono chiare e specificate le condizioni di restituzione con scadenze e finalità del finanziamento stesso, in assenza di necessità di "patrimonializzazione insufficiente" non ci sarebbero dubbi sulla sua classificazione.

Tutte le volte che c'è una restituzione quattro sono i soggetti che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell'operazione:

1. i soci che ricevono la restituzione;
2. l'amministratore che dispone la restituzione;
3. la società che subisce la diminuzione delle risorse finanziarie;
4. gli altri creditori a carico dei quali, potenzialmente, potrebbe ricadere le conseguenze della diminuzione delle risorse in questione.

Attenzione:

I soci destinatari del rimborso, nei periodi temporali indicati ai precedenti punti a) + c), devono restituire gli importi ricevuti, se la società dovesse fallire entro un anno dalla restituzione medesima.

Questa disposizione, al fine di facilitare l'immissione di risorse personali dei soci in questo periodo di pandemia, non opera per la sospensione prevista dal decreto liquidità (di cui al punto c)), mentre con l'entrata in vigore dell'art. 383 del CCII si procederà esclusivamente con l'istituto della revoca e della responsabilità dell'amministratore che, in caso di abuso, risponderà anche con il proprio patrimonio su azione promossa anche da un singolo creditore (art. 378 CCII).

Gli amministratori di società pongano la massima attenzione al fatto che ove dovessero ricorrere a nuovi finanziamenti soci (*ricadenti nel periodo di sospensione così come previsto dal c. d. decreto liquidità - di cui alla precedente lett. b)*) al solo fine di restituire quei finanziamenti ricevuti dalla società nel periodo precedente e quindi lasciare solo quelli liberi da ogni vincolo, l'operazione

potrebbe essere affetta da "simulazione", con le conseguenze del caso, soprattutto a carico dell'organo amministrativo.

Nella forma la cosa sarebbe possibile, ma nella sostanza, ritengo, sia censurabile.

Quando ha effetto la postergazione.

In dottrina si sono create due correnti di pensiero.

La prima sostiene che la postergazione può avere effetto durante il periodo in cui la società è in normale funzionamento, mentre la seconda è convinta che questo istituto trova applicazione esclusivamente in sede di una procedura concorsuale.

La logica operativa mi porta a credere che, come ho detto in precedenza, in presenza di un regolare contratto di finanziamento, con indicazione inequivocabile delle scadenze e degli importi di restituzione, onde consentire una chiara, legittima e inequivocabile registrazione nelle scritture contabili e consequenzialmente nei bilanci, con specifica indicazione nella nota integrativa al fine di rendere pubblica l'informazione, la postergazione è inapplicabile con la conseguenza che la stessa non è un divieto al rimborso dei "finanziamenti" durante l'ordinario funzionamento della società.

Concludo questo articolo con un avvertimento per tutti gli amministratori di srl.

Preso atto della genericità della norma e delle potenziali/disastrose conseguenze a carico dell'organo amministrativo, il suggerimento che in primis do a me stesso, in considerazione che in linea generale "il finanziamento soci non può essere rimborsato prima della soddisfazione degli altri creditori", prima di procedere al rimborso in questione, è consigliabile che l'organo amministrativo fotografi la situazione debitoria al momento della restituzione, documentando che i mezzi finanziari a disposizione della società siano sufficienti al soddisfacimento (anche a livello prospettico) dei creditori presenti in quel momento.

Tale documentazione rappresenta per l'organo amministrativo un valido "salvacondotto".

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 13 luglio 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



RASSEGNAZIONE O AZIONE ?????

Angelo Andriulo

49

Sto percorrendo il mio settantunesimo anno di vita è ciò che è accaduto in questi giorni non lo avevo visto mai.

Sin dal lontano 1973 (data di nascita della riforma fiscale) ho assistito a continui cambiamenti (cambiare tutto per non cambiare niente), all'accavallamento di disposizioni molto spesso in contrasto tra loro (era ed è assai diffusa l'incertezza del diritto), alla continua disapplicazione dello statuto del contribuente, alla creazione di leggi solo per poter inserire nelle leggi di bilancio entrate che mai si sarebbero realizzate, ecc. ecc..

Ora è accaduto che Commercialisti e Revisori dei Conti sono stati per l'ennesima volta completamente ignorati, anzi addirittura **MALTRATTATI!!!!!!**

Ormai è chiaro che è in atto una persecuzione nei nostri confronti.

Una domanda nasce spontanea: **Cui prodest?** (*a chi giova?*)

Io non credo che i nostri governanti siano dei "minchioni", così come non lo sono tutti i funzionari pubblici dell'apparato burocratico ministeriale che, a mio avviso, hanno rappresentato e rappresentano il vero potere in questa nazione.

Ma perchè questo stato di cose?

Le leggi non vengono materialmente scritte dai Ministri, così come lo scadenziario delle eventuali variazioni è tenuto dall'apparato burocratico insieme alla codificazione delle varie norme.

I Ministri cambiano, i funzionari restano.

Ed è per questo motivo che per oltre 40 anni il metodo di legiferare è sempre lo stesso.

Ma perché????

Già da tempo si lamenta la moltitudine di leggi molte volte poco chiare, bisognose di circolari e/o risoluzioni (ecc) per comprenderne l'operatività, ma ora la misura è colma.

Sono di fronte ad un bivio: "rassegnazione o azione"



Attenzione, non dico che non devono esserci regole, perché senza regole c'è anarchia, ma non è possibile operare nella giungla di norme ove le disposizioni si incontrano, si scontrano e si intrecciano come le liane usate da Tarzan.

Il fatto che intendo portare all'attenzione dei lettori con questo articolo è "la tortura all'art. 379 comma 3 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - nomina di organi di controllo) che ai sensi dell'art. 389 è entrato in vigore il 16/03/2019 stabilendo un lasso di tempo massimo di nove mesi (16/12/19) per la nomina del Revisore o dell'Organo di controllo con regolarizzazione degli statuti.

Molti amministratori di società, con solerzia e diligenza, per non arrivare all'ultimo momento impreparati al nuovo obbligo e per evitare le pesanti responsabilità previste a carico dell'organo amministrativo a rischio del proprio patrimonio (art. 378 CCII), nominarono il Revisore o l'Organo di controllo con il quale svilupparono l'obbligatorio programma di revisione.

- Tutto sembrava procedere normalmente quando..... il DL nr. 32 del 18/04/19 (Sblocca cantieri) convertito con la Legge nr. 55 del 14/06/19, modificando l'art. 2477 comma 2 lett. c) del c.c. elevava i primari parametri per la nomina in questione (2.000.000 di ricavi, 2.000.000 di attivo stato patrimoniale e 10 dipendenti di media annuale) rispettivamente a 4.000.000, 4.000.000 e 20 unità di media - per due esercizi consecutivi.

Moltissime furono le lamentele, in quanto il codice della crisi professa organizzazione, prevenzione e pianificazione e gli addetti alla legislazione calpestarono senza vergogna alcuna questi sacrosanti principi delle buone pratiche aziendali (tra l'altro sanciti nella prima parte del CCII).

Cosa fare per le nomine già fatte???? Non furono date istruzioni.

Le cose continuavano zoppicando fino al 16 dicembre 2019 (a tale data spirava il termine per la nomina del Revisore o dell'Organo di controllo in base ai nuovi parametri).

Tra mugugni, proteste e richieste di rinvio, il termine spirò e le nomine furono fatte.

- Non era ancora carnevale, ma non mancò la sorpresa....

Il D. L. 162 del 30/12/2019 (Decreto milleproroghe) convertito con legge nr. 8 del 28/02/2020, con l'art. 8 comma 6 sexies cambiava il 3 comma dell'art. 379 CCII sostituiva le parole "entro 9 mesi dalla data del 16/03/2019 (16/12/19) " con "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 (29/04/20)".

La modifica arrivava oltre i tempi supplementari.

Ogni commento era inutile.

Il messaggio era chiaro: **"non più cittadini, ma sudditi!!!!!!!!!!!!!!"**

- Ma la farsa continua.....L'art. 106 comma 1 del DL 18/2020 (decreto Cura Italia) convertito legge nr. 27 del 24/04/20 cambiava i termini della convocazione assembleare per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 "l'assemblea è convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio (entro il 28/06/20)"

Consequenzialmente la nomina del revisore o dell'organo amministrativo nelle srl soggette alla prima nomina (ex art. 2477 comma 2 lett. c)) subivano un ulteriore spostamento al 28 giugno 20 come prima convocazione;

- Un noto compianto presentatore (Corrado) diceva: **"ma non finisce qui!!!!!"**

Col voto di fiducia sul Ddl di conversione del decreto rilancio l'8/07/20 la Camera ha approvato la modifica relativa alla nomina del revisore o dell'organo di controllo nelle srl con slittamento al 2022.

L'art. 379 comma 3 veniva cambiato da "bilanci relativi all'esercizio 2019" a "bilanci relativi all'esercizio 2021"

COSA FATESTATE RIDENDO

Ci si è posti più volte il problema cosa fare per le nomine già effettuate che allo stato delle cose non sono più obbligatorie.

La mia opinione è la seguente.

Nel caso in cui sia stato nominato solo il Revisore si potrebbe invocare l'art. 4 comma 1 lett. i) del DM 261/12 in quanto, venuta meno obbligatorietà della nomina, permette la revoca del rapporto in questione. Nel caso, invece, di nomina dell'Organo di controllo, quanto innanzi detto non si renderebbe applicabile.

Concludo questo pezzo rivolgendomi a tutti i giovani ed anche ai meno giovani che svolgono questa professione.

Alla mia età le forze fisiche lasciano il posto a problemi senili, ma chi come me ha vissuto per tutta la vita lavorativa da libero professionista (anzianità 1978) non può affiacchirsi nello spirito e allora???????

E' chiaro l'attacco rivolta alla nostra categoria e per questo che bisogna affrontare con determinazione questo momento buio e, come diceva Gian Battista Vico: *"ci sono i corsi e i ricorsi storici"*.

Potete inviare i Vostri quesiti all'indirizzo: **angelo@andriuloweb.it**

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 29 giugno 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



Imprese, labirinto Covid: come orientarsi nel codice di crisi e insolvenza

Angelo Andriulo

53

I diversi decreti emanati per fronteggiare la situazione creatasi a causa della pandemia hanno generato molta confusione tra una parte considerevole degli imprenditori italiani sia per la copiosità delle disposizioni di legge, sia dalla farraginosità delle stesse.

Un posto in prima fila tocca all'art. 5 del D. L. 8 aprile 2020 nr. 23 convertito il 5 giugno 2020 con la legge nr. 40 che ha rinviato al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) salvo quanto normato al 2° comma dell'art. 389 CCII (*gli articoli interessati sono di seguito elencati*) che già è entrato in vigore lo scorso 16 marzo 2020.

Da qui la confusione, perché è assai diffusa l'opinione che l'entrata in vigore dell'intero codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sia stata spostata al 1° settembre 2021.

ATTENZIONE: i seguenti articoli sono già in vigore dallo scorso 16 marzo 2019!!!!!!!



Dettaglio:

- Art. 27 Competenza per materia e per territorio solo il primo comma
- Art. 350 Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria
- Art. 356 Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza
- Art. 357 Funzionamento dell'albo
- Art. 359 Area web riservata
- Art. 363 Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi
- Art. 364 Certificazione dei debiti tributari
- Art. 366 Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia
- Art. 375 Assetti organizzativi dell'impresa
- Art. 377 Assetti organizzativi societari
- Art. 378 Responsabilità degli amministratori
- Art. 379 Nomina degli organi di controllo
- Art. 385 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005
- Art. 386 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005
- Art. 387 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005
- Art. 388 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005

54

Gli articoli che bisogna leggere con molta, molta e ancora molta attenzione sono il 375, 377, 378 e 379.

Iniziamo dall'art. 379 (nomina degli organi di controllo).

Questo articolo ha modificato l'art. 2477 del c.c. disponendo che *"La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*

1° comma

- a.
- b.
- c. *ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.*

Il 3° comma parla del termine ultimo entro il quale effettuare la nomina (16/12/19).

DL 162/19 (milleproroghe 2020) convertito in legge nr. 8 del 28/02/20 il termine già fissato al 16/12/19 è stato prorogato alla data di approvazione dei bilanci 2019 e, quindi, entro tale data sono obbligate ad adeguare statuto/atto costitutivo alle nuove prescrizioni di legge (art. 8 c. 6 sexies).

ULTIME NOTIZIE – una novità degna di attenzione è data dal decreto di rigetto nr. cron. 4338/2020 del 1/1/2020 con il quale il Tribunale di Roma, ufficio del Giudice del Registro delle imprese, sostiene

che la società può scegliere, alternativamente, se nominare un professionista attribuendogli le sole funzioni di revisione legale ex art. 2409 bis c.c. o l'organo di controllo (anche come sindaco unico) per la sola vigilanza ex art. 2403 c.c. ovvero entrambi le funzioni.

Sull'argomento, al momento, non ho una precisa opinione, e mi riservo di riaffrontare il problema, in quanto, ciò che afferma il Tribunale di Roma è innovativo rispetto alla diffusa opinione dell'art. 2477 cc..

Degli altri articoli già in vigore dallo scorso 16 marzo 2019 quelli che bisogna maggiormente attenzionare sono il 375 (Assetti organizzativi dell'impresa) + 377 (Assetti organizzativi societari) + 378 (Responsabilità degli amministratori).

Più volte ho trattato l'argomento circa l'assetto organizzativo che, con l'art. 375, modificando l'art. 2086 del c.c. obbliga *"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.

L'ho detto e lo ripeto a tutti gli amministratori di società che devono fare attenzione a questa norma, soprattutto ove sia presente l'organo di controllo o il revisore.

Non ottemperare chiama direttamente a responsabilità l'organo amministrativo e, come specificato dall'art. 378 (responsabilità degli amministratori)

Si noti che anche l'art. 378 CCII è in vigore dallo scorso 16 marzo 2019.

Concludo esortando gli addetti ai lavori di fare molta attenzione all'entrata in vigore dei vari articoli di legge e di non confondersi o, peggio ancora, approcciarsi al problema con superficialità, in quanto le conseguenze possono ripercuotersi sul patrimonio personale degli amministratori nei casi previsti dalla legge.

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 15 giugno 2020 -

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



LE GARANZIE NELLA NOTA INTEGRATIVA

Angelo Andriulo

56

In questo periodo le aziende insieme ai commercialisti, contabili ecc. sono impegnati nel redigere il bilancio d'esercizio.

D - Cosa è il bilancio d'esercizio?

R - Il bilancio di esercizio è un insieme di documenti contabili che ogni impresa deve redigere con riferimento ad un anno solare (1/1 - 31/12), salvo diversa disposizione statutaria, nei primi mesi dell'anno successivo.

D - Da chi viene redatto?

R - Dall'organo amministrativo nelle società di capitali, dai soci amministratori nelle società di persone e dal titolare unico nelle ditte individuali.

D - Perché viene redatto?

R - Per determinare il risultato d'esercizio, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, oltre alla determinazione del reddito imponibile per il calcolo delle imposte sul reddito.

D - Cosa rappresenta per i soci e per i creditori?

R - Uno strumento di informazione sulla consistenza del patrimonio della società e per i soci come è stata determinata la quota di utile distribuibile o della perdita.

Inoltre permette ai soggetti terzi di potersi orientare circa i possibili rapporti che intendono instaurare con l'azienda in esame e i potenziali rischi.

D - Come si compone?

R - A questa domanda risponde l'art. 2423 cc.:

"Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo....."

E veniamo all'argomento del giorno: "GARANZIE PERSONALI - LE FIDEIUSSIONI".

E' frequente assai che l'amministratore di una società di capitali, oppure un socio, presti una fideiussione agli istituti bancari ove l'impresa ha un conto corrente, onde permettere alla società la concessione di una liquidità per i propri investimenti altrimenti non ottenibile.

Altro caso abbastanza ricorrente, quando una srl start up (*non possedendo una credibilità propria agli occhi degli istituti di credito o intermediari in genere - a causa della giovane età*) oppure quelle società che non hanno onorato precedenti finanziamenti, chiedano aiuto ai soci o ai parenti dei soci rassicurando così gli operatori del credito circa il garantito adempimento futuro, ottenendo così linee di credito/liquidità per il proprio funzionamento.

Da non trascurare tutti i casi in cui un consorzio fidi garantisca per la società ai fini dell'ottenimento di un finanziamento offrendo garanzie all'istituto di credito erogante.

57

Ho fatto un sondaggio tra diversi operatori circa l'evidenziazione di questo tipo di garanzie in nota integrativa, considerando che le tali garanzie non transitano dalla contabilità, a differenze delle operazioni di finanziamento oggetto della garanzia medesima e, quindi, non vi è riscontro né nello stato patrimoniale, né nel conto economico e ho constatato che l'argomento è spesso ignorato.



Altri intervistati, invece, non le indicavano consapevolmente.

Io credo, invece, che nella nota integrativa è d'obbligo (*ex art. 2423 cc*) esplicitare questi fatti al fine di dare una rappresentazione "veritiera e corretta della situazione della società".

Non indicare che soggetti altri hanno garantito per l'ottenimento delle linee di credito citate negli esempi potrebbe indurre terzi a credere che la società abbia una potenzialità patrimoniale e/o reddituale propria superiore a quella reale e, tratti in inganno da questa "maggiore sostanza", acconsentire alla concessione di linee di credito o altro.

Per tale motivo il mio personale pensiero è che nella nota integrativa devono essere inserite tutte le garanzie dirette o indirette prestate e/o ricevute insieme a queste citate che costituiscono delle garanzie indirette in senso "atecnico".

Concludo questo articolo evidenziando che, nella ipotesi in cui la società non abbia un patrimonio sociale sufficiente al soddisfacimento dei crediti e il creditore dimostri che se fosse venuto a conoscenza delle garanzie prestate da terzi avrebbe desistito nella sue concessioni o, in alternativa, avrebbe preso ulteriori precauzioni a tutela dei propri interessi, gli amministratori potrebbero essere destinatari di un'azione di responsabilità sia per l'omissione "fine a se stessa" sia per il disposto dell'art. 378 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (*responsabilità degli amministratori*).

Per completezza di discorso, le srl che rientrano nei parametri delle microimprese, poiché non sono tenute alla compilazione della nota integrativa, devono ottemperare a quanto detto con l'iscrizione di che trattasi nello stato patrimoniale.

Particolare attenzione devono porre gli amministratori di srl semplificata o a capitale ridotto in quanto, partendo con scarse risorse finanziarie "obtorto collo" devono dotare la società delle risorse necessarie per il suo funzionamento ed è sovente il ricorso a "finanziamento soci" o "richieste di linee di credito a istituti di credito con garanzia personale degli amministratori o dei soci".

E' appena il caso di evidenziare che, nonostante le garanzie prestate dagli amministratori, dai soci o loro familiari, l'ottenimento dei finanziamenti rientranti nelle tipologie citate, contribuiscono ad elevare lo stato di indebitamento, alterando il rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi.

Con questo sistema si potrebbe avere una situazione di "sottocapitalizzazione" aggravando, così, le responsabilità dell'organo amministrativo in una ipotesi di insolvenza irreversibile.

QUALI LE CONSEGUENZE???????

GLI AMMINISTRATORI POTREBBERO RISPONDERE CON IL LORO PERSONALE PATRIMONIO!!!!!!!

Quindi, caro amministratore, fai molta attenzione e, come ci suggerisce la vignetta, metti il naso ovunque per non avere noie e/o dispiaceri.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 1 giugno 2020 –

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



IL CASO SAVIANO

Angelo Andriulo

59

Domenica 24 maggio u. s., nel corso della trasmissione di RAI 2 "che tempo che fa", il conduttore Dr. Fabio Fazio, trattando l'argomento "usura", ha rivolto al Dr. Roberto Saviano la seguente domanda:

"come fa la criminalità organizzata a trovare i propri clienti? Come sa chi cercare e come trovarli?"

Il Dr Saviano ha dato questa risposta: <<semplicemente segue il percorso dei soldi. Mi spiego meglio, ad un certo punto, quando una azienda inizia ad andare in crisi, loro, per esempio, avvicinano i commercialisti, ...quando il commercialista è una persona di cui ti fidi, spesso ti dice "c'è quella società, c'è quella persona che è interessata". Quando non è questa strada perché, invece, hai la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre strade, le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto piuttosto che in altro,.....>>

L'aver colpito nel mucchio, senza precisazione alcuna, ha offeso tutta la categoria dei Commercialisti composta da 120.000 persone serie.

Da più parti ci sono state manifestazioni di indignazione ed io, il 25 maggio, su questo blog, ho riportato il pensiero dei Presidenti provinciali dell'Ordine di Brindisi, Dr. Fabio Aiello, e di quello Taranto, Dr. Mimmo Latorre, insieme al mio (che sintetizzava lo stato d'animo di molti colleghi Commercialisti con i quali mi ero sentito).

https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/12000-persone-serie-67460.html?refresh_ce

A questa valanga di proteste e indignazioni da parte della categoria dei Commercialisti e non solo, il Dr. Saviano rispondeva il 26 maggio con un video e il 28 maggio con un articolo su "Repubblica" (non mi risultano altri suoi interventi sull'argomento).

Il contenuto sia del video che dell'articolo a me sono sembrati un sermone sulla "piaga sociale dell'usura", concludendo con un ribaltamento della propria posizione passando da "autore dell'offesa" a "vittima delle critiche".

La risposta data a Fazio era stata di poche frasi, mentre la replica ha rappresentato un trattato.

Riporto alcuni passaggi che interessano la mia categoria di Commercialisti per meglio far comprendere con quale abilità il Saviano ha tentato di spostare il focus della questione.

In parole povere, a suo dire, l'aver offeso 120.0000 persone serie diventa una inezia e prende, invece, risalto un ammonimento alla "Fra Cristoforo", puntando il dito verso politici, professionisti infedeli, bancari discutibili e altro.

Tratto dal video

"Non esiste più l'usura del cravattaro, se esiste è marginale. Questa è una usura molto più complessa perché si avvicina ai COMMERCIALISTI INFEDELI – sottolineo, gli imprenditori oggi sono minacciati da questo, i negozianti ma anche le singole famiglie sono minacciate da questa pratica – dovevate denunciare questo – non fare rumore su di me....."

Domenica sera, rispondendo a una domanda di Fabio Fazio a che tempo che fa, ho raccontato di come le imprese in difficoltà spesso vengono agganciate dall'usura criminale, anche dall'usura mafiosa, tramite commercialisti, NON TUTTI I COMMERCIALISTI, OVVIAMENTE – è RIDICOLO ANCHE SOLO PRECISARLO, tramite commercialisti vicino ai mafiosi, tanto è vero in un inciso specifico CHI HA LA FORTUNA DI AVERE PROFESSIONISTI SERI NON INCORRE IN QUESTO TIPO DI PERICOLO....."

tratto dall'articolo del 28 maggio su "Repubblica"

"Quando un'azienda comincia ad andare in crisi le organizzazioni criminali avvicinano ALCUNI PROFESSIONISTI PERMEABILI – come può essere un commercialista che è persona di cui spesso l'imprenditore si fida – e avvertono che esiste una possibilità per non soccombere alla mancanza di liquidità. Ecco svelato il meccanismo.

Aggiungo che, se invece ci si è rivolti a professionisti seri, le strade che verranno indicate sono altre e sono legali. È evidente che non parlavo di un'intera categoria, ma solo di alcune persone che la disonorano con il loro comportamento. Non ho generalizzato né criminalizzato un ordine professionale, ma raccontato una dinamica e l'ho raccontata perché la studio da anni.

Orbene, dal mio punto di vista, il problema va focalizzato nella parte che il Saviano dice:

"NON TUTTI I COMMERCIALISTI, OVVIAMENTE – è RIDICOLO ANCHE SOLO PRECISARLO"

oppure

"È evidente che non parlavo di un'intera categoria, ma solo di alcune persone che la disonorano con il loro comportamento. NON HO GENERALIZZATO NÉ CRIMINALIZZATO UN ORDINE PROFESSIONALE"

No, Dr. Saviano, non è ridicolo precisare che non si riferiva all'intera categoria, come non è evidente che lei non ha generalizzato, ne criminalizzato un intero ordine professionale, perché lei ha detto testualmente:

<<semplicemente segue il percorso dei soldi. Mi spiego meglio, ad un certo punto, quando una azienda inizia ad andare in crisi, loro, per esempio, avvicinano i commercialisti, ...quando il commercialista è una persona di cui ti fidi, spesso ti dice "c'è quella società, c'è quella persona che è interessata". Quando non è questa strada perché, invece, hai la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre strade, le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto piuttosto che in altro,.....>>

Non doveva usare l'espressione "chi ha la fortuna di avere professionisti seri", bensì andava detto

"chi ha la sfortuna di avere un professionista poco serio",


perché la normalità è quella di essere assistiti da PROFESSIONISTI SERI – **è questo il focus del problema.**

Evidenziando, altresì, che nel "sermone" il Dr Saviano ha detto che chi non denuncia la "piaga dell'usura" si rende complice – su questo blog il 20/04/20, sollecitato anche da diversi colleghi Commercialisti, ho pubblicato un articolo sul fenomeno dell'usura, riportando sia la denuncia sia l'opinione di autorità e autorevoli rappresentanti esperti in questa triste materia.

<https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/l-usura-il-codice-della-crisi-impresa-insolvenza-667287.html>

Concludo questo articolo precisando che può capitare a chiunque un "lapsus linguae" (si tratta di parole pronunciate senza intenzione) e allora che si fa????

Con molta umiltà, si deve dire solo una cosa:



IL CRUSCOTTO

Lunedì, 25 maggio 2020 - 16:42:00

I commercialisti contro Saviano. "Noi non c'entriamo con l'usura"

62

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA



Domenica 24 maggio u. s., nel corso della trasmissione di RAI 2 "che tempo che fa", , in prima serata, il conduttore Dr. Fabio Fazio, trattando l'argomento "usura", ha rivolto al Dr. Roberto Saviano la seguente domanda:

"come fa la criminalità organizzata a trovare i propri clienti? Come sa chi cercare e come trovarli?"

Risposta del Dr Saviano: <<*semplicemente segue il percorso dei soldi. Mi spiego meglio, ad un certo punto, quando una azienda inizia ad andare in crisi, loro, per esempio, avvicinano i commercialisti, ...quando il commercialista è una persona di cui ti fidi, spesso ti dice "c'è quella società, c'è quella persona che è interessata". Quando non è questa strada perché, invece, hai la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre strade, le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto piuttosto che in altro,>>*

Queste frasi sono estremamente offensive, inaccettabili e gratuite nei confronti dell'intera categoria dei commercialisti e non solo e il Dr. Saviano, affermando che le informazioni alla criminalità organizzata passano anche dai commercialisti medesimi, denigra una comunità di 120.000 persone che quotidianamente sono impegnate al fianco delle imprese, delle famiglie, delle istituzioni, dei lavoratori autonomi in un percorso di assoluta legalità.

Sull'argomento ho sentito sia il Presidente dell'ODCEC di Brindisi Dr. Fabio AIELLO sia quello dell'ODCEC di Taranto Dr. Mimmo LATORRE, i quali hanno espresso tutta la loro indignazione sull'accaduto.

Il Dr. Aiello ha precisato che i commercialisti operano nella legalità e grazie al loro contributo prezioso che sin dal lontano 1973 (*data in cui ebbe inizio la riforma tributaria*) assistono le aziende al rispetto delle innumerevoli leggi, spesso contraddittorie e/o di difficile comprensione permettendo a tutti gli operatori economici di poter ottemperare ai farraginosi adempimenti, anche, a volte, in obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria.

Ciò dimostra la vicinanza dei commercialisti con le istituzioni.

(Nell'ordinamento giuridico tributario, le obiettive condizioni di incertezza derivanti da una norma tributaria poco chiara costituiscono, ai sensi dell'articolo 8 Decreto Legislativo n. 546/1992, causa di esclusione delle sanzioni fiscali.)



Entrambi i Presidenti provinciali hanno esternato il loro rammarico per il fatto che in una trasmissione importante come *"che tempo che fa"* il conduttore abbia permesso all'intervistato di affermare, in assenza di un contraddittorio, tra l'altro, che i commercialisti fanno di queste becere operazioni implicando tutta l'intera categoria.

Aggiunge il Presidente Latorre: *"Quindi rimetto e restituisco al mittente le parole di Saviano con l'invito al conduttore FAZIO (rai 2), anche se a posteriori, di prendere posizione su questo scabroso avvenimento, nonchè chiamare i commercialisti per dire come stanno le cose, anche perché in democrazia il contraddittorio deve essere sempre e comunque garantito."*

AFFARITALIANI.IT apprezza e stima il lavoro svolto dai Commercialisti e sull'argomento il Direttore Dr. Angelo Maria PERRINO ha dichiarato: *"Accuse gravi espresse con grande superficialità e incompetenza sia dell'intervistato che dell'intervistatore che infangano ingenerosamente una categoria come quella dei commercialisti, che, fino a prova del contrario, svolgono un ruolo prezioso e imprescindibile e una consulenza sempre più necessaria vista la complessità di troppe leggi da azzecagarbugli."*

Bene fanno questi professionisti a far sentire la loro voce come hanno già fatto poche settimane fa denunciando la piaga dell'usura senza aspettare il Sig. Saviano con le sue strampalate sortite dall'attico di New York."

La grande sensibilità dei Commercialisti e il contrasto al triste fenomeno dell'usura è dimostrata anche dall'articolo a mia firma pubblicato il 20/04/20 su:

L'USURA E IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

<https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/l-usura-il-codice-della-crisi-impresa-insolvenza-667287.html>

In questo articolo ho riportato le autorevoli opinioni di:

- **Dott.ssa Eugenia Pontassuglia, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo (DNA);**
- **Avv. Attilio Simeone, Coordinatore Nazionale "Insieme contro l'azzardo";**
- **Mons. Alberto D'Urso – Presidente Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II;**
- **Dott.ssa Michela Di Trani - Addetto stampa Consulta Nazionale Antiusura e autrice del libro edito dalla San Paolo "IL RISCATTO. FUORI DAL TUNNEL DELL'USURA".**

64

Sono abilitato all'esercizio della professione di Commercialista dal lontano 1978 e non mi sono mai trovato nelle condizioni citate dal Dr. Saviano.

Può anche essere che nell'ambito della categoria ci possa essere qualche mela marcia, ma, come si sa, ciò può accadere anche nelle migliori famiglie e non è solo un fatto dei commercialisti, bensì di tutte le categorie professionali e imprenditoriali.

Precisa ancora il Dr. Latorre: *"Io vorrei ricordare bene al Dr Saviano che il 99% dei sequestri che vengono operati in danno della criminalità organizzata sono gestiti dai commercialisti. Quindi noi siamo per la legalità al fianco della legalità e al fianco della giustizia."*

Personalmente non ho le conoscenze tecniche per affermare se le oltraggiose affermazioni innanzi citate siano perseguibili per legge, ma comunque va detto che in una trasmissione seguita da milioni di telespettatori non si può dare una immagine distorta, fasulla, erronea, bugiarda della professione e della professionalità del commercialista italiano.

Il Consiglio Nazionale sta valutando le azioni da fare.

E' opinione dei due Presidenti provinciali e mia che intorno alla nostra figura si faccia assolutamente chiarezza perché 120.000 Commercialisti, onesti e laboriosi, non operano con serietà solo se le aziende sono fortunate (*come afferma Saviano*), ma perché siamo tutti persone degni di fiducia.

Concludono i due Presidenti: *"Non vorrà dimenticare Saviano che noi siamo una categoria professionale sottoposta alle leggi e agli obblighi sull'antiriciclaggio quindi, semmai le comunicazioni sospette o altro noi le dobbiamo indirizzare ad altri enti e non alla criminalità organizzata per fare il suo profitto."*

potete contattarmi: angelo@andriuloweb.it

L CRUSCOTTO

Lunedì, 18 maggio 2020 - 17:21:00

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

BUTTA VIA L'ACQUA SPORCA CON IL BAMBINO DENTRO



Il D. L. 8 aprile 2020 nr. 23 con l'art. 5 (*Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*) dispone:

"1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1° è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.»"

Questa norma è stata scritta alla "coda di gatto" e Vi spiego il mio punto di vista.

Il caos che ha creato e continua a creare la pandemia in atto e sotto gli occhi di tutti e non mi sembra il caso di aggiungere altro perché è stato detto di tutto e di più.

Però, la particolare situazione che si è venuta a creare non autorizza il "potere decisionale" a perdere il senso della oculatezza, anzi, lo obbliga ad una maggiore concretezza con i provvedimenti legislativi emanati dai quali dipendono le vite dei cittadini privati e di aziende.

La norma che ho citato sposta "a piè pari" l'entrata in vigore del CCII (*eccezion fatta per la parte già operativa dal 16 marzo 2019, tra cui la "responsabilità degli amministratori"*), senza prendere in considerazione che la riforma delle procedure concorsuali è suddivisa in più parti e ognuna di essa tratta una particolare tipologia.

La prima parte riguarda gli "allerta" cioè gli obblighi a carico delle aziende per intercettare una potenziale crisi e il consequenziale comportamento.

Appare chiaro che imporre in questo momento nuovi obblighi a carico delle aziende equivarrebbe a premere sulla testa di chi ha già l'acqua sotto al naso, anzi, io ho sempre sostenuto nel periodo anti corona virus, che questa parte del CCII avrebbe messo in serie difficoltà molte micro e piccole aziende, tanto è che per le srl (*in area Cesarini*) furono aumentati i parametri per la nomina dei revisori per rimediare parzialmente alla "cantonata" presa.

Ma il CCII non è solo l'obbligatorietà degli "allerta", anzi la riforma si è resa necessaria per recepire tutta la giurisprudenza consolidata in materia di procedure concorsuali ed eliminare l'insorgere di nuovo contenzioso o eclatanti ingiustizie.

Essa ha attratto nel suo interno le procedure di sovraindebitamento variando la controversa legge 3/12 e, oltre a recepire i vari orientamenti giurisprudenziali, ha apportato importanti novità assai

apprezzabili dal punto di vista della equità sociale e rappresenta un valido aiuto ai cittadini meritevoli e meno fortunati.

L'introduzione delle *"procedure familiari nel sovraindebitamento"* (art. 66) risolve non pochi problemi ove l'indebitamento coinvolge soggetti appartenenti alla stessa famiglia:

"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune".....

Anche l'art. 67 contiene una grossa novità per *"il consumatore"* al 5° comma:

"E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data."

Anche l'art. 63 *"Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi"* apporta il suo contributo in termini di chiarezza e migliora la operatività nei complessi e complicati rapporti col fisco.

Dulcis in fundo, con l'art. 283 - Debitore incapiente:

"Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.".....

Gli esempi riportati sono solo una piccola parte rispetto ai tanti punti favorevoli ai cittadini/imprese.

Gli esperti del settore (*me compreso*) avevano evidenziato che la norma doveva essere migliorata in alcune parti e già ne era stato predisposto il riesame (*la bozza delle variazioni era stata anche pubblicata*).


Ciò detto, non si doveva rinviare l'entrata in vigore di tutto il CCII, bensì esaminare i vari articoli e lasciare alla scadenza di agosto 2020 l'entrata in vigore di tutte le disposizioni a favore dei cittadini/imprese e solo per quelli della prima parte spostarne l'entrata in vigore.

(Ho già espresso il mio pensiero sulla data del *"1° settembre 2021"* con l'articolo del 4 maggio u. s. <https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/riduzione-del-capitale-sociale-670036.html>).

Occorre tenere ben presente che la pandemia in atto e le misure sanitarie necessarie per l'isolamento del contagio obbligheranno un *"tot"* di aziende ad abbassare le saracinesche e solo con le procedure

in trattazione i relativi titolari potranno esdebitarsi e rientrare dignitosamente nei circuiti imprenditoriali (*mi riferisco ai soggetti fallibili e NON*).

L'aver rinviato a "a piè pari" l'entrata in vigore degli articoli del CCII equivale a "buttar via l'acqua sporca con il bambino dentro".



Sull'opportunità di intervenire in sede di conversione del D. L. 8 aprile 2020 nr. 23 per spostare l'entrata in vigore solo della prima parte del CCII ho sentito il Sen. Luigi VITALI (*avvocato del foro di Brindisi*), il quale ha detto in merito:

"Credo che il rinvio dell'entrata in vigore del CCII all'1° settembre 2021 sia dipeso più che dalla volontà del Governo, dalla necessità di concedere più tempo agli uffici giudiziari per organizzarsi al nuovo modello previsto dalla norma. A maggior ragione per il fatto che l'emergenza Covid-19 ha notevolmente ridotto l'esercizio della giurisdizione.

E' un vecchio limite del Legislatore che, pur intervenendo in maniera pregevole in alcuni settori, si dimentica di stanziare adeguate risorse per far funzionare le sue riforme. La casistica in tal senso è ricca sino ai nostri giorni.

Ciò detto, ritengo un "Minimo sindacale" quello di scaglionare l'entrata in vigore delle norme previste nel CCII, nel senso di far restare la proroga dell'entrata in vigore al primo settembre 2021 solo delle norme previste nella prima parte che, in effetti, hanno bisogno di una qualche rivisitazione; mentre per quelle di immediata fruibilità per l'utenza, stabilire l'immediata esecutività.

In tal senso, per la verità, anche su sollecitazione del dott. Angelo ANDRIULO, ma non solo, mi sto adoperando con altri colleghi parlamentari affinché sia accettato dal Governo un emendamento in tal senso in uno dei provvedimenti di conversione dei decreti legge in corso.

Non mancherò di segnalare l'auspicato buon esito di questa iniziativa."

L'autorevole voce del Sen. Luigi VITALI, sia come parlamentare, ma soprattutto come avvocato con esperienza ultratrentennale nelle procedure concorsuali, amplifica il tono del mio appello trasformando *"un singolo grido in urlo di popolo"*.

Concludo questo articolo evidenziando che la pandemia in atto si è abbattuta su tutta la società umana cogliendola impreparata ed ha messo a nudo tutta la sua fragilità nonché l'inadeguatezza dell'attuale *"modus vivendi"* rispetto alla contagiosità del covid 19.

Molta attenzione è stata posta in passato alla dotazione degli armamenti come strategia di difesa (*opportuna e necessaria*), ma *"zero assoluto"* sulle conseguenze del nostro vivere in un mondo globalizzato (*da salentino subisco la devastazione della Xylella fastidiosa. Questo batterio deriva da un ceppo che si è diffuso in California e in Arizona a partire dalla metà degli anni 90. La sua diffusione in Puglia, con le drammatiche conseguenze per la nostra agricoltura a partire dagli uliveti insieme al punteruolo rosso, originario dall'Asia, che ha distrutto migliaia di palme, non hanno rappresentato ne per i governanti italiani, ne per quelli europei un avvertimento sulle conseguenze della contaminazione dovuta a spostamenti di massa di uomini e merci in assenza di adeguati controlli/misure di contenimento dei rischi.*)

Cogliamo insieme questa occasione per esplorare i confini della nostra immaginazione e trovare nuove idee per una società più a misura d'uomo che allontani lo spettro di nuove pandemie.

Sicuramente nuovi contagi ci saranno negli anni futuri per effetto della *"evoluzione di tutte le specie viventi, nessuna esclusa"*, ma i disastri dipendono dalla inadeguatezza delle strutture deputate a contrastare tali fenomeni.

Occorrerà dare forza a **"NECESSITA' E CORAGGIO"**, tenendo presente che **"la necessità è la madre delle invenzioni e il coraggio è il padre del progresso"**.

Potete inviare i Vostri quesiti a **angelo@andriuloweb.it**

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 4 maggio 2020 –

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Angelo Andriulo

69

Il D. L. 8 aprile 2020 nr. 23 (**decreto liquidità**) ha introdotto varie novità tra cui la sospensione temporanea in materia di riduzione del capitale ex art. 6:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, **2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli **articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.**"**

La lettura di questo articolo va fatta tenendo anche conto dello spostamento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che è stato rinviato al 1 settembre 2021 (eccezione fatta per gli articoli che già sono operativi sin dal 16 marzo 2019).

Per questioni di spazio, tratterò solo l'aspetto che interessa le società a responsabilità limitata.

Se tra i gentili lettori vi è qualcuno che ha interesse ad approfondire anche aspetti riguardante le SpA o le cooperative, può inviarmi una mail alla quale non mancherò di rispondere (nei limiti delle mie conoscenze).

Nel commentare l'art. 6, tre sono i punti che intendo mettere in evidenza:

- a. periodo:
 - b. riduzione del capitale sociale per perdite
 - i. senza intaccare il minimo legale;
 - ii. intaccando il minimo legale per oltre un terzo;
- c. cause di scioglimento.

a. **Periodo**

L'esercizio 2020 è diviso in due periodi:

1. dal 1/1 all'8/4 non opera alcuna sospensione;

2. dal 9/4 operano tutte le sospensioni previste. (Il D.L. è stato pubblicato sulla G. U. R. I. l'8 aprile e a norma dell'art. 44 dello stesso decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, cioè 9/4).

b. **Riduzione del capitale per perdite**

La prima operazione che occorre fare è raffrontare le perdite col patrimonio sociale al netto del capitale sociale.

Se l'importo delle perdite è uguale o inferiore a tutte le riserve, non bisognerà fare nulla in quanto il capitale sociale non è interessato.

Se, invece dopo aver azzerato tutte le riserve, rimane un residuo delle perdite, occorre stabilire in che modo il capitale sociale è stato intaccato.

i. **senza intaccare il minimo legale**

Art. 2482-bis. (SRL) *Riduzione del capitale per perdite*

1. **Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.**
2. **All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società', con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale ((o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti)). Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società' almeno otto giorni prima dell'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione.**
3. **Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.**
4. *Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci (o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti) nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.*
5. *Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.*
6. *Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.*

Come potrà facilmente constatarsi l'art. 6 del decreto liquidità ha sospeso l'applicazione solo del 4, 5 e 6 comma, e non anche il 1, 2 e 3 comma.

La precisazione è importante assai perchè per ottemperare alle disposizioni appena citate bisogna innanzitutto stabilire quali perdite prendere in considerazione.

A mio avviso sono:

- A. Le perdite prodotte sia nel periodo 1/1 all'8/4/20, sia quelle dal 9/4 al 31/12/20.
Per le perdite prodotte in questo periodo si applicano le disposizioni del 1, 2 e 3 comma dell'articolo innanzi riportato e cioè che gli amministratori devono convocare l'assemblea ecc. ecc.
Per il ripianamento bisognerà aspettare l'esercizio 2021.
- B. le perdite del 2019, aggiunte a eventuali perdite di esercizi precedenti non ancora azzerate, che in virtù del 4 comma "se entro l'esercizio successivo" e cioè entro il 2020 possono beneficiare della sospensione di cui al 4, 5 e 6 comma.
Per le perdite del 2020 (sia maturate dal 1/1 all'8/4 che quelle dal 9/4 al 31/12), occorrerà un altro intervento legislativo, perchè non ritengo sarà possibile in molti casi rispettare le disposizioni citate dal 4 comma a causa della situazione economica finanziaria consequenziale alla pandemia in atto.

ii. **intaccando il minimo legale**



Art. 2482-ter.(srl) Riduzione del capitale al disotto del minimo legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

E' fatta salva la possibilità' di deliberare la trasformazione della società.

La sospensione degli effetti dell'art. 2482 ter c.c. operata dall'art. 6 del decreto liquidità si riferisce, a mio parere, esclusivamente alle perdite prodotte nel periodo dall'1/1 all'8/4/20 (*perdita di oltre 1/3 del capitale sociale*).

Un'altra corrente di pensiero include in questa sospensione anche le perdite relative all'esercizio 2019, visto che il bilancio si chiude dopo l'entrata in vigore del decreto liquidità.

Io non sono d'accordo, in quanto tali perdite rientrano nella copertura della sospensione degli effetti dell'art. 2484 c.c., meglio trattato nelle cause di scioglimento.

c. cause di scioglimento

L'art. 6 del decreto liquidità sospende anche gli effetti del 1° comma nr. 4 dell'art. 2484 c.c. (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale disposto dall'art. 2482 ter)

Dal 9/4/20 la causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e nella misura prevista dal citato art. 2482-ter non è operativa.

E' stato già detto che la riduzione del capitale deve essere consequenziale a perdite d'esercizio.

Ma a quali perdite fa riferimento?

A tutte le perdite, tranne a quelle che hanno già prodotto "lo scioglimento" e l'organo amministrativo non ha provveduto al comportamento consequenziale.

In tal caso, lo scioglimento non dovrebbe trovare applicazione a causa della sospensione, però, ove sia evidente il ritardo da addebitare all'organo amministrativo, scatta la responsabilità ex art. 378, già in vigore dal 16/3/19 "Responsabilità degli amministratori":

<https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/come-orientarsi-nel-codice-della-crisi-insolvenza-654363.html>

Qualche collega sostiene che se la causa di scioglimento si è già verificata, non opera la sospensione in quanto fatto già conclamato.

Le due correnti di pensiero sono valide, pertanto bisognerà aspettare l'evolversi della giurisprudenza.

Concludo esortando gli amministratori, ove non avessero già provveduto, ad elaborare una prima situazione dal 1/1 all'8/4/20; inoltre, integrare il piano dei conti con l'introduzione di tutti i conti necessari a poter identificare tutte le movimentazioni che in qualche modo sono state "contagiate" dal coronavirus sia perchè alcune operazioni possono beneficiare di particolari agevolazioni, sia per dimostrare in che modo l'evolversi della situazione ha inciso sull'equilibrio dell'azienda.

Solo una dettagliata dimostrazione delle operazioni aziendali rappresenterà un valido scudo difensivo in tutte quelle situazioni che verranno esaminate con la piena applicazione del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che entrerà completamente in vigore il 1° settembre 2021.

E' auspicabile che anche la data del 1° settembre sia spostata al 1° gennaio 2022, almeno per tutte le disposizioni che regolano l'intercettazione della potenziale crisi, anche perché applicarle in corso d'anno è cosa assai complessa e complicata, soprattutto in considerazione della crisi in corso.

potete inviare i Vostri quesiti a: **angelo@andriuloweb.it**

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 20 aprile 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



L'USURA E IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Angelo Andriulo

74

COSA E' L'USURA?


L'usura è il reato che consuma colui il quale, approfittando del bisogno di denaro di un altro soggetto, effettua un prestito a un tasso d'interesse superiore a quello massimo previsto dalle leggi in materia.

Le già critiche condizioni economiche-finanziarie sia di molte aziende (*crisi italiana di questo ultimo decennio + eccessiva pressione fiscale*) sia delle famiglie (*disoccupazione, disagi sociali, ecc. – vedi articolo del 6/4/20 – LA FAMIGLIA E IL CCII*) si sono aggravate a causa della pandemia in atto e lascia prevedere una maggiore diffusione di questo disgustoso e criminale fenomeno.

E' lo stesso **Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella** [Roma, 10 apr. (askanews)], nel messaggio al prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia di Stato, per il 168° anniversario della fondazione, che evidenzia:

"Vanno contrastati con il massimo rigore gli odiosi fenomeni dell'usura, delle truffe agli anziani e ai soggetti più deboli, dell'accaparramento di risorse, dello sfruttamento del lavoro, così come, su più ampia scala, gli illeciti interessi della criminalità organizzata che attentano alla libertà d'impresa e alla legalità delle attività economiche".

L'usura trova il suo habitat in ogni attività umana e interessa tanto il mondo aziendale, quanto quello delle famiglie e di ogni singolo individuo.



Sull'argomento riporto il pensiero della **Dott.ssa Eugenia Pontassuglia, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo (DNA):**

"I riflettori che in questi giorni si sono accesi sulla minaccia rappresentata dall'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'economia legale e, in particolare, dell'imprenditoria, impongono di confrontarsi con l'ulteriore emergenza rappresentata dalla possibile espansione del fenomeno usurario in danno di persone fisiche e dei loro nuclei familiari.

Nonostante la scarsità delle denunce non consenta di avere una visione attendibile della realtà, recenti sondaggi attestano che il numero delle famiglie esposte all'usura è in continua espansione ed è, purtroppo, destinato a crescere; le misure che sono state varate per fronteggiare la pandemia incideranno pesantemente sul tessuto economico e sociale aggravando, soprattutto nelle regioni dell'Italia meridionale, endemiche situazioni di crisi fino ad oggi affrontate ricorrendo a forme di lavoro precario o sommerso."

L'asfissiante pressione fiscale, che stritola le aziende, e la mancanza di posti di lavoro, che spinge i cittadini a "tentare la fortuna" ricorrendo al gioco d'azzardo, rende la situazione assai critica.

In merito a ciò si è espresso **l'Avv. Attilio Simeone, Coordinatore Nazionale "Insieme contro l'azzardo":**

"Mentre per le imprese il ricorso all'usuraio è determinato dall'eccessivo carico fiscale e del costo del lavoro oltre ad un sistema Paese non competitivo sul piano globalizzato, per le famiglie il gioco d'azzardo costituisce una delle principali cause del ricorso al prestito usurario. Numeri alla mano, per le famiglie il 50% dell'usura è determinata dai debiti contratti per il gioco d'azzardo. Aumentando le occasioni di dissipazione del reddito, si pone come fondamentale il rifinanziamento costante del Fondo di Prevenzione ex art. 15 L. 108/1996. Il Parlamento si appresta a discutere tre emendamenti fortemente voluti dalle Fondazioni Antiusura in Italia.

La chiusura obbligatoria della maggior parte delle attività ha rappresentato vuoi per molte aziende vuoi per molti cittadini "l'esaurimento" dell'unico mezzo di sostentamento.

Mons. Alberto D'Urso – Presidente Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II sull'argomento evidenzia:

"La pandemia da corona virus produce effetti multipli sanitari, economici e sociali. Trasforma e forma nuovi modelli di comportamento in ogni ambito del tessuto socio-economico del Paese. Sta emergendo quella zona grigia e sommersa, fatta di lavoratori precari, a nero, che riusciva seppure alle soglie della povertà a procurarsi il minimo per vivere, insieme a tanti disoccupati. Una marea di persone che di colpo si trova senza un minimo di risorse per vivere, per pagare le utenze, le rate dei mutui per la casa. Un esercito di invisibili che andrà a cercare prestiti e protezione alla criminalità organizzata, se il Governo continuerà ad occuparsi solo di imprese, piccole o grandi che siano, e professionisti. Per tali ragioni la Consulta Nazionale Antiusura ha chiesto al Presidente del Consiglio Conte affinché il Decreto "Salva Italia" modifichi i criteri di accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime di usura, di cui all'art. 14 della legge 108/1996, estendendolo anche alle famiglie, a tutte le persone fisiche vittime dell'odioso reato dell'usura.

Altro aspetto da attenzionare: la comunicazione del fenomeno dell'usura e le misure di contenimento della pandemia.

La **Dott.ssa Michela Di Trani - Addetto stampa Consulta Nazionale Antiusura e autrice del libro edito dalla San Paolo "IL RISCATTO. FUORI DAL TUNNEL DELL'USURA"** sull'argomento ha esplicitato:

“Sono giornate complicate per chi fa comunicazione in questo periodo, schiacciato tra le restrizioni che impongono la pandemia e la necessità di continuare a comunicare un fenomeno, che per sua natura è complicato da comunicare, darne informazione, qual è l’usura. Da una parte, le stesse vittime prima di comprendere a pieno la trappola in molti casi mortale in cui sono finiti, chiamano l’usuraio benefattore. Molti usurati, solo quando giunti allo stremo delle forze psichiche e fisiche, si rendono conto, aiutati dalle forze dell’ordine e dalle Fondazioni Antiusura, di avere a che fare con un reato che annienta la persona anche nella sua dignità. Dall’altra, il fenomeno per sua natura è sommerso, si muove in silenzio, spesso è connesso a organizzazioni criminali per il riciclo di denaro proveniente da attività illecite, durante le crisi si insinua nel tessuto socio-economico in maniera esponenziale. È proprio come il covid 19, è invisibile, ma miete vittime, bisogna bloccarla sul nascere, poi potrebbe essere troppo tardi.”

Concludo con la seguente considerazione.

E’ indiscutibile che il fenomeno dell’usura è destinato a crescere senza una adeguata “lotta” al crimine organizzato.

In primis occorrerà progettare e programmare un piano industriale nazionale a medio/lungo periodo che indichi le vie di sviluppo per i prossimi anni.

Solo in questo modo potranno crearsi nuovi posti di lavoro e sviluppo sociale.

In concomitanza bisognerà diminuire la pressione fiscale e soprattutto riportare nella giusta misura la “burocrazia” che, ai miei occhi, produce gli stessi danni dell’usura.

Non è più possibile “vivere alla giornata”.

I cittadini hanno necessità di ritrovare fiducia e speranza di una vita migliore per se stessi e per i loro figli.

Ovviamente, nelle more, bisognerà supportare tutte le persone fisiche e giuridiche con l’assistenza che la situazione richiede.

Chiudo esortando “*gli indebitati per usura + altro*”, in caso di ricorso ad una delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (*che viene interessato indirettamente dal fenomeno in trattazione*), se non hanno proceduto almeno a denunciare “*l’usura subita*” nei modi e termini che la legislazione in materia prevede, è assai difficile che le citate procedure si concludano con esito positivo.

Per completezza di discorso, fino a quando non diventerà interamente operativo il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs 14/19), (*la maggior parte degli articoli in esso contenuto entreranno in vigore il 1° settembre 2021*), restano operativi:

- regio decreto 16 marzo 1942 nr. 267 (*legge fallimentare*);
- legge 27 gennaio 2012 nr. 3 (*sovraindebitamento*).

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

IL CRUSCOTTO

Lunedì, 6 aprile 2020

Come orientarsi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



LA FAMIGLIA E IL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Angelo Andriulo

77

Venerdì 27 marzo u. s., via web, pubblicata da

ACLI- ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI,

si è tenuta la video conferenza

"LA CURA SOCIALE PER L'ITALIA: FAMIGLIA E BAMBINI"

che ha visto impegnati i relatori:

- **Dr. Gianluca BUDANO – Consigliere Presidenza nazionale ACLI con delega alle Politiche della Famiglia**
- **Dr. Roberto ROSSINI – Presidente Nazionale ACLI**
- **Dr. Gigi de PALO – Presidente Forum Nazionale Associazioni familiari**
- **Dr. Ivano ABBRUZZI – Direttore Generale Fondazione "Albero della vita"**
- **Moderatore Dr. Luca ROSSI – responsabile ufficio stampa ACLI**

Interessanti sono stati gli argomenti, di taglio pratico e descrittivi della triste realtà che stiamo vivendo.

La famiglia è stata al centro delle relazioni e si è voluto "zoomare" le difficoltà che le stesse stanno patendo a causa della pandemia in atto.

La famiglia è l'unico "baluardo" a difesa dei singoli individui, soprattutto dei minori, dei bisognosi di assistenza, degli anziani, ecc.

E' stato detto che, ove la "collettività" è assente o insufficiente, c'è sempre "la famiglia" che si fa carico di ogni deficienza sociale.

A volte l'isolamento in cui si trova la famiglia, già drammatico di suo, degenera a livello psicologico, con tutte le conseguenze del caso.

Chi vive al fianco di un disabile o di un malato ha anche una vita propria e non deve interiorizzare la disabilità del familiare come una propria condanna.

Ho esperienza personale del dramma di chi ha dovuto assistere un ammalato di cancro e le dannose conseguenze psicologiche di "tutti i conflitti interiori vissuti durante il periodo dell'assistenza".

Dovrebbe esserci un intervento automatico dei servizi sociali attraverso la presenza di assistenti sociali/psicologi e non a richiesta di parte, perché i danni psichiatrici/psicologici non si appalesano subito, ma una volta finita la "funesta esperienza".

Relativamente alle funzioni delle organizzazioni preposte, il Dr. Gianluca BUDANO si è espresso per l'ampliamento dei servizi sociali e/o con il loro miglioramento ove i livelli non siano soddisfacenti per i fruitori dei servizi.

Inoltre, si è enfatizzata *"la funzione delle famiglie nella formazione dei propri ragazzi e i sacrifici che le stesse devono sopportare."*

Ogni "ragazzo" di oggi sarà un "uomo" di domani

Questo significa che è indispensabile investire in questa direzione.

Vi chiederete Come?????

SEMPLICE!!!!!!!

Aiutando i genitori nella "crescita" dei loro figli.

Vi esplicito una metafora che mi è congeniale.

Nel pianificare e realizzare un progetto *"si possono usare due tecniche"*:

- a. *seminatore di grano;*
- b. *vivaista.*

"la tecnica del seminatore di grano"

Quando ero ragazzo, vivendo nel profondo sud, in piena civiltà contadina, rimanevo affascinato nel vedere, nel mese di settembre, i seminatori che, con la bisaccia a tracolla stracolma di sementi, dopo aver riempito la propria mano *"dritta"* di semi di grano, con movimenti semicircolari da sinistra verso destra, aprivano il pugno e lasciavano cadere i chicchi, i quali rimbalzavano *"allegrementemente"* sul terreno arato di fresco.

Mi sembrava un saluto di ricongiungimento tra i granelli e la madre terra dopo un lungo periodo di separazione.

Magicamente, dopo le piogge di ottobre il colore rossastro del campo seminato si trasformava in verde prato per poi passare a verde palude e così fino al mese di maggio, allorché le spighe cambiavano tinta, diventando color oro, per essere mietute nel successivo mese di giugno.

Fine dell'operazione.

Nell'arco di pochi mesi c'era stato *"semina e raccolto"*.

"la tecnica del vivaista"

Il vivaista, invece, prende un seme, lo interra in un vaso, ne cura i trapianti periodici e assiste la piantina fino a quando non diventa un giovane albero pronto per essere messo a dimora. Fino a quel momento il vivaista ha sopportato solo spese e continuerà nel suo investimento fino a quando l'ex seme divenuto alberello avrà raggiunto la *"maturità sessuale"*.

Solo allora inizierà a produrre qualche frutto, prima come *"start up"*, poi a regime.

Si pensi ad un albero di ulivo che prima di entrare in produzione passano diversi anni, ma poi la rendita sarà per *"qualche millennio"*.

Orbene, quale sarà la migliore delle due tecniche??

Io credo che siano necessarie entrambe, perché si attui *"IL FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO"*.

Da decenni, invece, assistiamo solo alla *“tecnica del seminatore di grano”* in quanto, a mio avviso, per *“miopia”* da parte *“di chi deve”* non ci si rende conto che la pianificazione a medio/lungo termine è indispensabile.

L'egoismo che qualcun altro in futuro possa beneficiare dei frutti dell'operato di oggi, è alla base della critica situazione economica/finanziaria della nostra nazione, ancor prima della pandemia *“coronavirus”* (*il crescente debito pubblico e la mancanza di un piano industriale nazionale a medio/lungo termine ne è la prova*).



Sul mio articolo del 24 febbraio scorso ho scritto *“predica bene e razzola male”* evidenziando che, in primis, chi divulga le leggi ha il dovere di applicarle soprattutto nei concetti che le norme intendono divulgare.

Il codice della crisi e dell'insolvenza poggia le fondamenta nella intercettazione di una “potenziale crisi”, quindi, perchè lo stesso sia ritenuto credibile è necessario che la previsione, progettazione, programmazione e pianificazione diventino “pane quotidiano” per tutti e non solo per i cittadini contribuenti, altrimenti il famoso detto “fate ciò che dico io, ma non fate come faccio io” è più attuale che mai.

Lo stesso Dr. Gigi de PALO ha usato una appropriata e molto significativa metafora: *“Noè costruì l'arca quando c'era il sole. Oggi siamo in pieno diluvio e l'arca andava costruita quando c'era il sole.”*

Ovviamente, non significa che non avendo operato compiutamente quando *“c'era il sole”*, ora bisogna *“dare forfait”* e continua *“è nei momenti di difficoltà che bisogna avere le idee chiare e sapere dove destinare le limitate risorse, cioè aiutare le famiglie.”*

Il Dr. Roberto ROSSINI aggiunge che *“pur nella pioggia bisogna costruire qualche cosa”* cioè *“più soldi nelle tasche delle famiglie e diminuzione del carico fiscale”*.

Ha aggiunto, nello specifico, il Dr. Gianluca BUDANO che bisognerebbe aiutare le famiglie anche rendendo illimitate le linee per il traffico dati (*io preciso “gratuitamente ove c’è uno studente”*).

Il Dr. Gigi de PALO ha lamentato la mancanza del computer in molte famiglie o la difficoltà di collegamento, nonché l’indisponibilità di più computers nell’ambito dello stesso nucleo familiare (*io penso che anche su questo punto l’intervento statale è essenziale - ogni studente deve essere munito di un computer personale con onere a carico della collettività*).

Il Dr. Ivano ABBRUZZI ha esplicitato un interessante passaggio sulla indigenza di molte famiglie che non hanno *“da mangiare”*, nonché le conseguenze della coabitazione forzata che in alcuni casi sfociano in *“violenze domestiche”*.

Affiancare le famiglie nelle difficoltà quotidiane diventa così una priorità assoluta.

In conclusione, gli argomenti sono stati illustrati in tutte le loro *“nudità”* ed io intendo porre alla ribalta le conseguenze dell’attuale crisi se non interverranno programmi statali in favore dei cittadini, imprese e operatori tutti.

Una via particolare e prioritaria deve essere dedicata alle famiglie, altrimenti gli effetti ricadranno su di noi, nessuno escluso.

Ove si concretizzano deboli o inesistenti risorse familiari, le stesse si trasformeranno inesorabilmente in *“crisi economica/finanziaria”*.

Lasciare le famiglie da sole, significa aumentare le procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza.

Queste procedure concorsuali si concludono sempre:

- a. se vengono omologate con la falcidia dei crediti;
- b. se non vengono omologate con il perdurare della situazione di crisi di chi ha promosso la procedura medesima.

In ogni caso c’è qualcuno che ci ha rimesso e le perdite subite produrranno altre perdite e così via.

Pertanto, io penso che chi ha potere decisionale (Stato) deve osservare e assumere informazioni, analizzare attentamente e trovare efficienti ed efficaci soluzioni per affrontare la crisi attuale restituendo, così, a noi tutti la serenità per vivere una vita vivibile a partire dalle famiglie.

Con l’articolo pubblicato il 22 marzo scorso (*curaltalia... la liquidità alle micro/PMI*) ho raccontato la carenza di liquidità vissuta da moltissima gente/operatori economici.

Per questo dico a gran voce che bisogna intervenire non solo per l’emergenza *“coronavirus”*, ma anche per rimuovere le cause che generano *“la crisi”*, e chiudo questo articolo con un pensiero del Dr. Gianluca Budano *“perché una volta conclamato, “lo stato di crisi” genera nell’implosione/insolvenza problematiche sociali di cui il sistema pubblico non si fa carico (vedi*

il tema delle fragilità dei bambini in una crisi familiare a carattere economico, che segna il futuro di quei bambini per sempre).

Così come, spesso, problematiche di carattere sociale o sanitario (vedi la ludopatia o una crisi coniugale) sono la causa dell'implosione economica di una famiglia o di un'impresa.

*Da tanto ne deriva che lo Stato deve governare con le categorie della trasversalità e interconnessione dei problemi, che nella gestione dei servizi pubblici significa <<**multidisciplinarietà dell'approccio**>>".*

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

INDICE		
data	titolo	pag.
01/03/21	SEI ADEGUATO???	1
17/02/21	IL CONSUMATORE	5
01/02/21	SOVRAINDEBITAMENTO FAMILIARE	7
18/01/21	DEBITORE INCAPIENTE	10
24/12/20	EDIZIONE STRAORDINARIA CHI E' STATO IL PRIMO A FARSI VACCINARE?	13
14/12/20	IL DIRITTO ALL'OBBLIO	15
30/11/20	MODIFICA ALLE NORME IN MATERIA DI ADEGUATI ASSETTI	18
16/11/20	BILANCIO INFRANNUALE E RISCHIO D'IMPRESA	20
02/11/20	ANCORA SULLA MODIFICA DEL 2086 CODICE CIVILE	24
31/10/20	SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE NELLE LEGGE 3/12 ART. 9 COMMA 3	28
05/10/20	VIOLAZIONE ALL'ARTICOLO 375 DEL CCII	30
21/09/20	FINANZIAMENTO SOCI -RINUNCIA SOCI ALLA RESTITUZIONE- TASSABILITA'	33
07/09/20	UNA NUOVA REALTA' RETE IMPRESA VILLA FRANCA	37
24/08/20	IL FINANZIAMENTO-SOCI ANOMALO	40
10/08/20	ALTERNATIVA AL FINANZIAMENTO SOCI	43
27/07/20	LA POSTERGAZIONE	45
13/07/20	RASSEGNAZIONE O AZIONE?????	49
29/06/20	IMPRESA, LABIRINTO COVID: COME ORIENTARSI NEL CODICE DI CRISI E INSOLVENZA	53
15/06/20	LE GARANZIE NELLA NOTA INTEGRATIVA	56
01/06/20	IL CASO SAVIANO	59
25/05/20	I COMMERCIALISTI CONTRO SAVIANO. "NOI NON C'ENTRIAMO CON L'USURA"	62
18/05/20	BUTTAR VIA L'ACQUA SPORCA CON IL BAMBINO DENTRO	65
04/05/20	RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE	69
20/04/20	L'USURA E IL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	74
06/04/20	LA FAMIGLIA E IL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	77